

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Revisione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Note
0	17/03/2023				Prima emissione

Sommario

Sommario.....	2
PARTE GENERALE.....	4
1 PREMESSA.....	4
2 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	5
2.1 Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
2.2 Reati presupposto.....	7
2.3 Soggetti responsabili dei reati presupposto.....	8
2.4 Interesse o vantaggio dell'ente.....	8
2.5 Reati commessi all'estero.....	9
2.6 Esclusione della responsabilità amministrativa.....	10
2.7 Il sistema sanzionatorio.....	12
2.8 Le vicende modificative dell'ente.....	17
3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IMPRESA SICURA.....	18
3.1 Operatività e politica.....	19
3.2 Struttura organizzativa – Deleghe e procure.....	20
3.3 Destinatari del modello organizzativo.....	20
3.4 Risorse finanziarie.....	21
4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	23
4.1 Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in IMPRESA SICURA e valutazione dei rischi di reato	22
5 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	30
6 SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
6.1 Premessa.....	30
6.2 Soggetti.....	31
6.3 L'esercizio del potere disciplinare e il procedimento.....	32
6.4 Sanzioni e misure disciplinari.....	34
6.5 Segnalazioni in materia di "whistleblowing".....	39

7	ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	40
7.1	Requisiti e composizione.....	42
7.2	Funzioni e poteri.....	46
7.3	Flussi informativi verso il vertice societario.....	47
7.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	48
7.5	Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV.....	51
8.	WHISTELBLOWING.....	49
8.1	La procedura di Whistleblowing e i canali per le segnalazioni	51
8.2	Obbligo di riservatezza.....	52
9.	DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	53
9.1	Formazione del personale dipendente.....	53
9.2	Informazione dei collaboratori esterni e dei partner.....	54
	PARTE SPECIALE.....	55
	A. I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	56
	B. REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	84
	C. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	105
	D. REATI AMBIENTALI.....	130
	E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI	151
	F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DELITTI DI FALSITA' IN MONETE E CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI.....	169
	G. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	180
	H. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	192
	I. REATI TRIBUTARI.....	211
	J. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI SENZA REGOLARE PERMESSO E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	230
	K. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	241

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

IMPRESA SICURA S.r.l. (di seguito anche la “Società” o “Ente”), al fine di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto, conformemente alle proprie politiche aziendali, di procedere all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche MOG) in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 231/01 e delle Linee Guida emanate da Confindustria nella loro versione più recente.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Impresa Sicura, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L’adozione del Modello è finalizzata da un lato, a determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. 231/01 e delle conseguenze relative alla loro violazione; dall’altro, grazie ai protocolli identificati e all’attività di vigilanza istituita, a poter prevenire e/o a reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il Modello si può dunque definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, responsabilità e poteri, funzionale alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio dei processi sensibili al fine di prevenire, all’interno di tali processi, la commissione, ed anche il mero tentativo, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In relazione alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione nonché del tipo di attività svolta, la società IMPRESA SICURA ha previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente ogni prevedibile situazione di rischio.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il presente modello si propone di:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMPRESA SICURA S.r.l.. La responsabilità di attuazione del Modello 231 è attribuita al Presidente del CdA..

Il compito di vigilare sull'adeguatezza, efficacia e rispetto del Modello 231 è, invece, attribuito all'Organismo di Vigilanza, di seguito meglio definito.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza del Modello 231 stesso.

La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Il presente modello si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**. La Parte Generale descrive i contenuti della normativa dettata dal D. Lgs. 231/2001, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa e di governance della Società e le attività svolte per la creazione, la diffusione e l'aggiornamento del Modello.

La Parte Speciale contiene i protocolli, ovvero l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento, ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un potenziale rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

2 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

2.1 Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29.9.2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo tipo di responsabilità denominata "responsabilità amministrativa da reato". In sostanza, con il D. Lgs. n. 231/2001, è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità degli Enti per fatti-reato commessi nell'esercizio dell'attività.

Si tratta di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, di cui risponde la persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo,

regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D. Lgs. 231/2001, descrive la responsabilità come «*un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo*».

La responsabilità amministrativa della persona giuridica, non si sostituisce, ma si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Precedentemente alla emanazione di detto decreto legislativo, il principio cardine del nostro ordinamento in materia di responsabilità penale era: “*societas delinquere non potest*”, per cui del reato rispondeva solo il soggetto persona-fisica, anche se della commissione del reato stesso si fosse avvantaggiata la società. La nuova “responsabilità ex D. Lgs. 231/2001” prevede invece una responsabilità c.d. “amministrativa” in capo all’ente, in caso di commissione di alcune tipologie di reato (c.d. “reati presupposto”) specificati dalla legge, qualora siano stati posti in essere nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso, da parte:

- a) dei cd. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) dei soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le disposizioni previste dal decreto si applicano agli enti dotati di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano, invece, allo Stato e agli Enti Pubblici Territoriali nonché agli altri enti pubblici non economici che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il D. Lgs. 231/2001 fornisce un complesso organico di norme che individuano i principi generali, i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa, i reati ai quali la responsabilità è applicabile, i casi di esonero e le sanzioni.

L’applicazione della normativa è demandata al Tribunale Ordinario – Sezione Penale, competente a giudicare l’autore del fatto/reato, sicché, nel medesimo procedimento penale, il giudice è chiamato ad accertare sia la sussistenza della responsabilità penale a carico della persona fisica, che la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dell’ente, con l’applicazione delle rispettive sanzioni.

Fanno eccezione gli illeciti in materia di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e agiotaggio, i quali vengono accertati e sanzionati dalla CONSOB.

La responsabilità dell'ente è tuttavia indipendente da quella dell'autore del reato e sussiste anche se quest'ultimo non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (articolo 8 D. Lgs. 231/01), ad esempio, per prescrizione o morte.

All'accertamento si applicano le norme del codice di procedura penale, compresi i procedimenti speciali come il patteggiamento, la messa alla prova o il decreto penale di condanna.

La responsabilità amministrativa degli enti riguarda unicamente le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 e può configurarsi anche nell'eventualità in cui quei reati siano stati commessi all'estero, purché per tali fattispecie non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

All'accertamento della responsabilità, segue l'applicazione della sanzione a carico dell'ente: la norma prevede in proposito un articolato sistema sanzionatorio, composto da sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive di gravità crescente - fino ad arrivare alla interdizione dall'esercizio dell'attività-, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna, che verranno analizzate in seguito.

I presupposti oggettivi per la sussistenza della responsabilità dell'ente, espressamente previsti dall'art. 5, sono i seguenti:

- 1) la commissione di uno dei reati espressamente indicati nel decreto (REATO PRESUPPOSTO);
- 2) il rapporto qualificato tra autore materiale del fatto illecito ed ente;
- 3) l'interesse o vantaggio che l'ente trae dalla commissione della condotta illecita.

Per il requisito soggettivo, non è necessario il dolo, ma è sufficiente una "colpa da organizzazione", integrata dal non avere predisposto un idoneo sistema di regole e controlli volto a impedire la commissione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire attraverso l'introduzione della responsabilità degli enti è quella di coinvolgere il patrimonio dell'ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità del business, anche e soprattutto in funzione preventiva. Attraverso tale meccanismo punitivo, la norma vuole impedire che l'ente si avvantaggi dalla commissione di reati da parte di soggetti operanti a suo favore.

2.2 Reati presupposto

La responsabilità amministrativa non ha portata generale, cioè non riguarda ogni reato, ma sorge esclusivamente in conseguenza della commissione di una delle ipotesi di reato espressamente

indicate dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, o da altra norma che espressamente la preveda richiamando l'applicazione di tale decreto.

Attualmente le ipotesi di reato da cui può derivare la responsabilità a carico dell'ente sono quelle tassativamente ricomprese nell'"Elenco dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001" (allegato 1 a questo modello organizzativo gestionale (M.O.G.)). L'elenco dei reati presupposto (all.1) viene costantemente aggiornato senza che sia necessaria l'approvazione del CdA.

L'elenco dei reati presupposto, in continua evoluzione legislativa, attualmente comprende:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati di abuso di mercato;
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Reati Tributari;
- Reati di Contrabbando;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Reati transnazionali.

2.3 Soggetti responsabili dei reati presupposto

L'Art. 5 stabilisce quali siano i soggetti responsabili dei reati presupposto, cioè i soggetti che con il loro comportamento possono determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente. Tali soggetti sono stati individuati in relazione al particolare rapporto che intrattengono con l'ente come di seguito specificato:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In base a quanto previsto dalla normativa, l'ente risponde pertanto sia dei reati commessi da soggetti che rivestono **posizioni apicali** (lett. a) sia dei reati commessi da soggetti in **posizione sottoposta** (lett. b).

Occorre, inoltre, rilevare che in relazione ai soggetti in posizione apicale di cui alla lettera a) il legislatore non si sia limitato ad avere riguardo alla qualifica rivestita in via formale, ma abbia voluto allargare la responsabilità anche nei confronti di coloro che "in fatto" rivestano funzioni di gestione e di controllo dell'ente, senza rivestire ufficialmente incarichi o particolari qualifiche.

2.4 Interesse o vantaggio dell'ente

Affinché sussista responsabilità amministrativa, l'ente deve avere tratto dal reato un interesse o un vantaggio.

Il duplice riferimento all'interesse e al vantaggio sottende la diversità tra i due concetti. Come emerge dalla Relazione governativa di accompagnamento al Decreto, al primo viene riconosciuta una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver agito avendo come fine quello di realizzare uno specifico interesse dell'ente, mentre al secondo si

attribuisce una valenza oggettiva, riferita in concreto ai risultati della condotta dell'autore materiale del reato.

L'interesse è dunque la finalizzazione del reato all'acquisizione di una utilità per l'ente, anche se di natura non necessariamente economica.

Il vantaggio è invece il beneficio oggettivamente derivato all'ente dalla commissione del reato, di qualunque natura esso sia (es: acquisizione di clientela, risparmio di spesa).

Qualora manchi completamente l'interesse o il vantaggio dell'ente e il soggetto qualificato abbia agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, la responsabilità non potrà essere attribuita anche alla società, bensì rimarrà in capo unicamente all'autore del reato.

L'articolo 12, primo comma, lettera a), prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria nell'eventualità in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà comunque passibile di sanzione, tuttavia, ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile una diminuzione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto un vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

L'art. 5 prevede che l'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.5 Reati commessi all'estero

Il D. Lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità dell'ente anche agli illeciti penalmente rilevanti posti in essere al di fuori del territorio nazionale, di fatto distaccandosi dal diritto penale tradizionale italiano, ispirato al principio della territorialità della responsabilità penale.

In particolare, l'art. 4 dispone che gli enti con sede nello stato italiano rispondono anche dei reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Pertanto, l'ente sarà perseguibile per i reati commessi oltre il confine nazionale qualora:

- abbia la sede principale nel territorio italiano,
- lo stato estero in cui è stato commesso il fatto non abbia già avviato un procedimento contro di esso,
- sussistano le condizioni di procedibilità prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

Una categoria strettamente connessa alle problematiche relative ai reati commessi all'estero è quella del c.d. "reato transnazionale", prevista per diverse fattispecie di reato di cui può

rispondere l'ente, proprio perché la responsabilità amministrativa dell'ente ha matrice comunitaria, di cui si dirà in seguito.

In relazione all'ipotesi di **reati commessi in Italia da Enti esteri**, non vi è alcuna previsione specifica, tuttavia in proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato l'applicabilità della norma anche a società straniere per reati commessi nel territorio italiano, in ragione del fatto che tutte le società straniere operanti in Italia sono tenute ad osservare le leggi del nostro ordinamento ed hanno, quindi, l'onere di attivarsi al fine di uniformarsi alle normative interne.

2.6 Esclusione della responsabilità amministrativa

Il metodo per prevenire la commissione di reati imputabili all'ente viene individuato nella predisposizione di efficaci modelli di organizzazione aziendale, che dovranno essere adottati e concretamente attuati nelle aree di rischio evidenziate.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono espressamente l'esenzione dalla responsabilità amministrativa nei confronti dell'Ente che sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo ed unico strumento in grado di eliminare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere che vengano applicate sanzioni a carico dello stesso.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che, già prima della commissione del Reato:

- a) aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello commesso;
- b) all'interno dell'ente era stato istituito un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo (il cd. Organismo di Vigilanza) incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) i soggetti che hanno commesso il Reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- d) non sono ravvisabili omissioni o attenzione insufficiente nell'espletamento dell'incarico di vigilanza affidato all'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di commissione del Reato ad opera di un soggetto sottoposto, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all' **onere della prova**. Più precisamente, nel caso di procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto; viceversa, nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, l'adozione del Modello costituisce una presunzione a favore dell'ente e comporta, quindi, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, la quale sarà chiamata a dimostrare la mancata applicazione e l'inefficace attuazione dello stesso.

L'adozione e concreta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, comporta pertanto molteplici benefici all'ente ed, in particolare:

- se adottato **prima** della commissione del Reato, il MOG comporterà l'esenzione da responsabilità della persona giuridica;
- se adottato **in seguito** alla commissione del Reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), potrà determinare una riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive;
- se adottato **in seguito all'applicazione di una misura cautelare**, potrà comportarne la sospensione a norma dell'art. 49 del Decreto;
- se adottato **in seguito alla sentenza di condanna**, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, potrà comportare la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

Per quanto concerne l'idoneità ed adeguatezza del singolo Modello, esso deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, **misure idonee**:

- a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, stabilisce che esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il MOG deve essere altresì "efficacemente attuato", attraverso:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica quando vengano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.7 Il sistema sanzionatorio

Il Decreto stabilisce un articolato sistema di sanzioni applicabili all'Ente responsabile della commissione dei un reato. Tale sistema prevede quattro tipologie di sanzioni, che verranno irrogate in caso di condanna definitiva:

- Sanzioni amministrative pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

La sanzione amministrativa pecuniaria è sempre irrogata ex articolo 10 comma 1 D. Lgs. 231/2001; le sanzioni interdittive, invece, si applicano relativamente agli illeciti per i quali sono espressamente previste e solo in caso di reiterazione degli illeciti o nel caso in cui *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*.

Si tratta di un sistema binario, in cui le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono entrambe qualificabili come principali e non accessorie, per cui entrambe possono formare oggetto di accordo in sede di patteggiamento.

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 10, rappresenta la sanzione principale della responsabilità amministrativa, tanto che, come sopra esposto, si applica sempre.

La determinazione del quantum delle sanzioni si fonda su un complesso sistema di quote, ideato sulla falsariga dei minimi e massimi edittali che caratterizzano il sistema sanzionatorio penale.

La norma, per ciascuna fattispecie rilevante, determina in astratto un numero minimo e massimo di quote; sarà poi il giudice, nel caso concreto, una volta accertata la responsabilità dell'ente, ad applicare la sanzione tra il minimo ed il massimo, adeguando la pena al caso concreto, tenendo conto dei seguenti criteri di commisurazione:

- a) gravità del fatto;
- b) grado di responsabilità dell'ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

L'importo della quota non corrisponde ad una cifra in euro già determinata per legge ma viene stabilito sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così che possa essere garantita un'equilibrata efficacia sanzionatoria. Il D. Lgs. n. 231/2001 ha stabilito i seguenti parametri per fissarne il valore:

- l'importo di una quota non può essere né inferiore a € 258 né superiore a € 1.549;
- la sanzione pecuniaria non può essere irrogata per un numero di quote inferiore a cento né superiore a mille.
- nel caso in cui l'autore del fatto abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo e nel caso in cui il danno cagionato sia di particolare tenuità, il valore della quota è sempre di € 103.

Il Decreto, all'art. 12, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta:

a) la sanzione è ridotta di 1/2 e comunque non è superiore a € 103.291,38 se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo,
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

b) la sanzione è ridotta da 1/3 a 1/2 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) la sanzione è ridotta da 1/2 ai 2/3 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al punto b).

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria il Giudice è quindi chiamato ad effettuare due operazioni di apprezzamento, diverse e susseguenti, al fine di ottenere un maggiore adeguamento della pena alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente. Segnatamente:

- I. in primo luogo deve valutare il numero di quote da applicare, compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge
- II. in secondo luogo deve stabilire il valore della singola quota.

Il risultato di questa doppia valutazione darà luogo alla quantificazione della pena pecuniaria, che, comunque, non può essere inferiore ad € 10.329,00.

Sull'importo della pena base così determinata, si potranno effettuare ulteriori diminuzioni, in considerazione delle attenuanti ed in considerazione del tipo di procedimento adottato per la definizione del processo (es. patteggiamento, decreto penale di condanna).

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono previste all'art. 9 e disciplinate dagli artt. 13 e ss. e costituiscono una forma di pena particolarmente gravosa per l'ente, poiché possono limitarne l'attività, fino a paralizzarla. Questa seconda tipologia sanzionatoria è composta da:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Proprio a causa della loro elevata afflittività, le interdizioni si applicano solo nei casi più gravi ed ove espressamente previsto, allorché ricorrano le specifiche condizioni per le quali è necessaria una ulteriore ed apposita valutazione da parte del Giudice.

Tali condizioni sono le seguenti:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato è stata determinata od agevolata da gravi carenze organizzative;
- la commissione degli illeciti è reiterata.

Si specifica che non si procede alla applicazione delle sanzioni interdittive nel caso in cui il reato sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato

un vantaggio minimo o nullo, ovvero nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 17 è altresì esclusa quando l'Ente ha provveduto a porre in essere condotte riparatorie, e segnatamente, qualora questo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato oppure si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Le sanzioni in oggetto sono normalmente temporanee ed hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro scelta e commisurazione è rimessa al Giudice secondo i medesimi criteri in precedenza indicati per la comminazione delle sanzioni pecuniarie e tenendo conto dell'idoneità delle sanzioni a prevenire gli illeciti del tipo di quello commesso. Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicare entrambe le tipologie, congiuntamente. È bene specificare che l'interdizione dall'esercizio dell'attività ha carattere residuale e si applica solo quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

L'interdizione definitiva può essere disposta solo allorché l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea all'esercizio dell'attività. Altrettanto vale per il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, ovvero l'interruzione comporti gravi conseguenze economiche a livello occupazionale. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Misure cautelari

Anche prima della condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice può disporre in via cautelare alcune delle misure interdittive sopra descritte. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di reiterazione dei reati della medesima specie. La durata massima delle misure interdittive in sede cautelare è pari ad un anno. Anche in questa eventualità è possibile che in luogo della misura interdittiva venga disposto il commissariamento dell'ente, ove le circostanze lo richiedano.

Disposizioni comuni alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni interdittive: Delitto tentato

Sia per le sanzioni interdittive che per quelle pecuniarie, l'art. 26 del D. Lgs. n. 231/01 prevede la riduzione da un terzo alla metà per le fattispecie di delitto tentato.

La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato, disciplinata dall'art. 19, è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Essa è prevista sia nella sua forma tradizionale, che ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, sia nella forma per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equiparato al prezzo, esclusa la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Misure cautelari

La confisca può essere preceduta dal sequestro preventivo, che potrebbe essere disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari in considerazione della concreta fondatezza dell'accusa ed in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna

L'art. 18 del Decreto prevede che venga disposta come pena accessoria la pubblicazione della sentenza di condanna allorché all'Ente sia stata applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione, per intero o per estratto, può essere disposta dal giudice per una sola volta in uno o più giornali dallo stesso indicati, unitamente all'affissione nel comune in cui l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione viene eseguita a cura della Cancelleria ma a spese dell'ente.

2.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, 11 salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IMPRESA SICURA

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e di tutelare la propria reputazione commerciale, IMPRESA SICURA adotta il presente modello, in coerenza con il proprio impegno alla creazione ed al mantenimento di una governance in linea con i più elevati standard etici.

La Società è consapevole del valore aggiunto che deriva dall'adozione di un sistema di organizzazione della propria attività e di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Tale modello si ispira a tre principi fondamentali, che devono essere di riferimento per ogni azione all'interno della società:

- Tutte le singole operazioni, transazioni ed azioni devono essere verificabili, tracciate, documentate, coerenti e congrue;
- Nessun soggetto ha potere di gestire autonomamente un intero processo;
- Tutti i controlli svolti devono essere documentati.

La separazione dei compiti e dei livelli autorizzativi è la principale garanzia di un corretto ed efficace processo decisionale.

IMPRESA SICURA s.r.l. richiede a tutti i destinatari del Modello - attuali e potenziali - di adeguarsi a quanto ivi indicato, ponendo in essere condotte che scongiurino il rischio di commissione di reati.

Tali condotte devono necessariamente ispirarsi ai valori previsti nel Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello di gestione.

Attraverso l'adozione, l'aggiornamento e l'efficace attuazione del Modello, IMPRESA SICURA si propone di:

- a) escludere / ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 che risultino connessi con l'attività aziendale;
- b) migliorare l'organizzazione aziendale;
- c) informare tutti i possibili destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto dello stesso, specificando che dalla sua violazione discendono severe sanzioni disciplinari;
- d) censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, attraverso l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto lavorativo;
- e) porre in essere un costante controllo sulle attività aziendali che consenta di intervenire tempestivamente allorché si manifestino profili di rischio.

Il presente Modello costituisce regolamento interno vincolante per IMPRESA SICURA S.R.L. e si ispira alle linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria, nella loro versione più recente, schematizzate secondo i seguenti momenti fondamentali:

1. individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/01;
2. predisposizione di un sistema di controllo capace di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico/di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- meccanismi disciplinari.

3.1 Operatività e politica

Impresa Sicura S.r.l. è un'azienda che da oltre 20 anni opera nel settore della consulenza ed assistenza alle aziende private ed enti pubblici in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla formazione, igiene degli alimenti e privacy. Nel 2023 ha deciso di effettuare una scissione, focalizzando la propria attività sulla formazione, fornendo ai propri clienti i seguenti servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- formazione sicurezza sul lavoro (gestione di tutti i corsi grazie all'accreditamento alla Regione Emilia-Romagna);
- formazione base/aggiornamento manipolazione alimenti;
- attivazione tirocini formativi;
- gestione formazione apprendisti (sia interna che aula);
- formazione finanziata con fondi interprofessionali;
- formazione Privacy.

L'ente di formazione ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 e l'accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna (ambito formazione continua e permanente e apprendistato).

3.2 Struttura organizzativa – Deleghe e procure

IMPRESA SICURA è costituita in forma di società a responsabilità limitata.

Il sistema di Corporate Governance della Società è così articolato:

- Assemblea: delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge nonché sulle autorizzazioni richieste dallo Statuto per il compimento degli atti degli amministratori;
- Amministrazione: la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai soci, composto da quattro membri: il Presidente del consiglio di amministrazione, il Vice Presidente e 2 Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può delegare proprie attribuzioni ad uno o più soci, anche disgiuntamente, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Il Presidente del CDA è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale. In caso di sua assenza o impedimento i poteri spettano al Vicepresidente. Ciascun componente del CDA ha il potere di opporsi agli atti compiuti dagli amministratori con potere di firma disgiunta, prima che l'operazione sia compiuta. Sulla opposizione decidono i soci con delibera da adottarsi con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.
- Procuratore speciale: ha poteri di firmare la corrispondenza nell'ambito delle materie delegate, organizzare, dirigere, coordinare e controllare le attività del personale; proporre al CDA le iniziative che riterrà utili nell'interesse della società; attuare le strategie aziendali nell'ambito delle direttive fissate dal CDA; stipulare, modificare e risolvere contratti relativi all'oggetto sociale fino all'importo massimo di € 5.000,00; affidare incarichi di carattere non continuativo a professionisti fino ad un importo massimo di €5.000,00d; riscuotere e quietanzare qualsiasi somma a nome della società; firmare gli attestati dei corsi formativi; curare tutte le incombenze ed assumere la responsabilità in ordine all'applicazione del D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali; firmare documenti relativi alla progettazione e gestione Delle Operazioni effettuate con enti pubblici (regione, provincia, comune) o con altri enti (fondi interprofessionali)
- Revisore Legale: professionista esterno che verifica la correttezza delle registrazioni contabili, la correttezza e la rispondenza del bilancio alle norme di legge e l'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali.

I nominativi e le qualifiche dei soggetti che compongono l'organizzazione, i dettagli circa la struttura organizzativa, i ruoli, le funzioni e le responsabilità che la caratterizzano sono riportati nelle revisioni vigenti dei documenti:

- Organigramma Impresa Sicura Srl;
- Modulo profilo delle competenze.

3.3 Destinatari del modello organizzativo

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono destinati ai componenti degli organi sociali, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti di Impresa Sicura nonché a tutti coloro che operano nell'interesse della Società a prescindere dal rapporto contrattuale in essere.

Pertanto sono destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello anche i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti (collettivamente, "Collaboratori Esterni") nonché tutti i partner commerciali ("Partner") che operano attivamente a supporto nello svolgimento delle attività sensibili.

Sono inoltre destinatari del presente Modello Organizzativo tutti i fornitori e gli altri soggetti contrattualmente legati a IMPRESA SICURA, ed ogni altro soggetto, avente natura privata o pubblica, che a qualsiasi titolo instaura in via diretta o indiretta, stabile o temporanea, rapporti e relazioni di collaborazione, o che opera in nome, per conto e nell'interesse della società.

3.4 Risorse finanziarie

In ottemperanza all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2011 - che prevede alla lettera c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati -, il budget per la gestione del Modello Organizzativo (che, a titolo meramente indicativo, include compensi per l'Organismo di Vigilanza, visite ispettive interne, consulenze, adeguamenti strutturali, sistemi informativi, corsi formazione, ecc.) viene deliberato contestualmente all'approvazione e alla revisione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione e rinnovato ad ogni variazione del Modello, dietro proposta dell'OdV medesimo, con cadenza periodica.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego. La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, per i casi in cui lo ritenga necessario, si potrà avvalere di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Inoltre, il processo decisionale relativo alle voci di spesa deve essere verificabile.

4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. a) dispone che il MOG individui le attività nell'ambito delle quali esiste la possibilità che vengano commesse le fattispecie penalmente rilevanti, cioè le aree di rischio.

A tal fine è stata svolta una indagine approfondita, finalizzata alla rilevazione delle aree di attività maggiormente esposte al verificarsi di fatti che integrano ipotesi di reato, in modo da predisporre un sistema adeguato di prevenzione e gestione degli eventuali rischi, nel rispetto delle linee Guida adottate.

Si è pertanto proceduto:

- ad identificare le aree di macro-operatività in merito ai processi sensibili;
- ad individuare tutti i soggetti coinvolti ed i loro rispettivi poteri e responsabilità;
- a rilevare i reati la cui commissione risulta essere più probabile;
- a stimare la frequenza con la quale possono presentarsi le occasioni di reato;
- a valutare il sistema delle procedure e delle deleghe;
- a stimare la probabilità della commissione degli illeciti in relazione al nesso con l'attività aziendale ed alla sussistenza di uno specifico interesse o vantaggio che l'ente possa trarre da essi, valutando altresì la gravità delle conseguenze.

4.1 Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in IMPRESA SICURA e valutazione dei rischi di reato

La mappatura delle attività a rischio è stata realizzata valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura organizzativa della Società, con riferimento alle circostanze concrete che potrebbero condurre alla effettiva commissione della fattispecie di rischio. La metodologia seguita nella predisposizione del Modello, e nei suoi successivi aggiornamenti, vede il coinvolgimento di un Gruppo di Lavoro integrato coinvolge i Responsabili delle Funzioni della Società su un tavolo di lavoro multidisciplinare, assieme al supporto di una società di consulenza con competenze di risk management e controllo interno, legali e specificamente penalistiche.

Di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati

1. Preliminare analisi del contesto aziendale: Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i key owners e con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate. Scopo della fase in oggetto è stata la preventiva identificazione dei processi ed attività aziendali e quindi l'individuazione delle aree di rischio ovvero delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati. Sono

state identificate le risorse aziendali responsabili dei citati processi e dei meccanismi di controllo esistenti, che sono state intervistate dal Gruppo di Lavoro al fine di rendere il modello il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

2. Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato": Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei Reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti sanzionati anche dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei Reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, verrebbero a crearsi quelle condizioni e/o quegli strumenti necessari per commettere i Reati presupposto.

Si è quindi proceduto alla valutazione del sistema delle procedure e delle deleghe.

Tale sistema è stato valutato sia in occasione della preliminare disamina della documentazione che, nel corso della mappatura dei processi, attraverso il puntuale confronto con le informazioni derivanti dalle interviste.

Si è giunti infine alla valutazione dei rischi di reato.

L'analisi del rischio di reato è stata condotta con riferimento alla intera gamma di reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, con il duplice obiettivo integrato dall'individuazione e dalla contestualizzazione del rischio in relazione all'assetto organizzativo e all'attività in concreto svolta da IMPRESA SICURA.

L'analisi ha portato ad identificare i reati configurabili nel contesto operativo di fatto realizzato, sia con riferimento a fattispecie astrattamente integrabili nell'esercizio dell'attività di impresa (con un rischio generico proprio di ogni tipo di attività organizzata al fine di perseguire un utile), sia con riferimento a reati specifici propri del settore in cui opera IMPRESA SICURA, in relazione ai quali il rischio è più alto. I reati sono stati contestualizzati e relazionati ai processi e alle figure aziendali interessate e ad ogni categoria di reati è stato associato un indice di rischio.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D. Lgs. 231/01 si riportano le aree di attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, sono state identificate le seguenti aree di rischio:

- A. Gestione dei corsi di formazione e rilascio degli attestati ;
- B. Negoziazione e stipulazione di contratti, concessioni, e convenzioni con le amministrazioni aggiudicatrici per la vendita di servizi alla cui aggiudicazione si perviene mediante procedu-

- re negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), nonché partecipazione a gare ad evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici o privati;
- C. Esecuzione di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione: Attività svolte in relazione all'esecuzione dei contratti in essere con amministrazioni aggiudicatrici;
 - D. Gestione erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici: Ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici;
 - E. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi o amministrativi (autorizzazioni, licenze) necessari per l'esercizio delle attività: Attività svolte a contatto diretto con i pubblici uffici o soggetti titolari di poteri autorizzativi per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni (certificati di prevenzione incendi, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali);
 - F. Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione: Gestione delle visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione;
 - G. Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge: Gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) nonché gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.) anche in occasione di verifiche ispettive o in occasione di eventuali procedimenti di interpello;
 - H. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008): Gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL competente per territorio Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
 - I. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni;
 - J. Gestione e assunzione del personale (anche categorie protette): Ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzioni del personale e

- gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici per assunzioni e formazione del personale, verifica regolarità dei documenti e permessi di soggiorno; verifica del possesso delle qualifiche e dei titoli abilitativi;
- K. Gestione dei rapporti istituzionali: Gestione delle relazioni istituzionali e di promozione presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, sia nazionali che internazionali;
- L. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle spese di rappresentanza: Gestione di iniziative sociali e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali e pubblicitarie, di organizzazione e/o sponsorizzazione a scopo di promozione dell'immagine della Società;
- M. Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze: Attività di selezione e di gestione del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- N. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- O. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente: si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge;
- P. Gestione dei rapporti con il Revisore Legale ed i Soci: con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente;
- Q. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento dell'assemblea: si tratta delle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'assemblea per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione;
- R. Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche di Vigilanza: si tratta delle attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di altre autorità che svolgano attività di vigilanza sulla Società e della gestione dei rapporti con tali soggetti, per quanto concerne gli impegni di comunicazione dei dati societari disciplinati dalle norme previste per le Autorità di Vigilanza competenti;

- S. Gestione sociale: gestione dei conferimenti, utili, riserve, operazioni sul capitale: si tratta della gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni;
- T. Analisi, predisposizione e aggiornamento e approvazione del Documento di Valutazione dei Rischi (ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08): si tratta di tutte quelle attività messe in campo dalla società per la gestione, la definizione e l'approvazione dei criteri da adottare nel processo di valutazione dei rischi;
- U. Gestione del presidio degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul luogo di lavoro;
- V. Gestione del Piano di Monitoraggio della sicurezza, delle verifiche e dei controlli dell'effettiva attuazione del sistema di presidio della salute e sicurezza dei lavoratori;
- W. Gestione delle nomine dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- X. Gestione e attuazione della sorveglianza sanitaria;
- Y. Gestione della formazione e dell'informazione dei lavoratori;
- Z. Gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- AA. Attività di selezione, vigilanza, gestione e monitoraggio di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
- BB. Gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti;
- CC. Gestione e prevenzione degli incendi;
- DD. Gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e in uscita dagli impianti: ovvero tutte le attività di verifica della conformità della gestione dei rifiuti alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai controlli e verifiche sui rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, alla gestione aree di stoccaggio, allo smaltimento, anche con riferimento al rischio di inquinamento ambientale o disastro ambientale;
- EE. Attività di classificazione e analisi dei rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti: ovvero tutte le attività di analisi dei rifiuti, conformità ai rispettivi codici CER, tenuta dei registri obbligatori e corretta gestione e archiviazione dei formulari;
- FF. Gestione del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: ovvero l'ottemperanza agli adempimenti di legge;
- GG. Gestione delle commesse;
- HH. Gestione dei pagamenti;
- II. Gestione delle informazioni privilegiate;

- JJ. Gestione della comunicazione aziendale;
- KK. Gestione dei sistemi informativi e dei diritti d'autore;
- LL. Gestione delle relazioni e della comunicazione di natura istituzionale, delle attività di promozione dell'immagine aziendale, di business e project development e di coordinamento delle attività di sviluppo nelle geografie di riferimento;
- MM. Gestione dei rapporti interpersonali e rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e della parità di genere

Dall'analisi svolta, è emerso che i reati che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate, sono i seguenti, seppure con differenti gradi di rischio:

- a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Reati societari;
- c) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- d) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita; (reati contro il patrimonio mediante frode);
- f) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- g) Delitti contro l'industria e il commercio;
- h) Reati in materia di proprietà industriale e di diritto di autore;
- i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- j) Reati ambientali;
- k) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- l) Reati tributari;
- m) Reati di razzismo e xenofobia;

I reati verranno trattati nell'apposita sezione della PARTE SPECIALE del presente Modello, raggruppati secondo le modalità organizzative ritenute più efficaci per la loro prevenzione.

Dall'analisi dei rischi, posti in relazione alla struttura aziendale ed alla concreta organizzazione dell'attività produttiva, sono emersi i seguenti Macro Processi Sensibili alla commissione di reati:

- Direzione;
- Approvvigionamento;
- Erogazione del servizio;

- Commerciale;
- Gestione amministrativa;
- Gestione del personale;
- Gestione documenti e dati.

Sono state altresì individuate le seguenti funzioni e figure aziendali interessate dal rischio di commissione dei reati:

- Proprietà e soci;
- CDA;
- Presidente CDA
- Vicepresidente
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente;
- Procuratrice;
- Resp. Qualità;
- Resp. Commerciale;
- Resp. Amm.ne e Personale;
- Resp. Formazione;
- Revisore legale.

In ragione dell'organico contenuto dei soggetti facenti parte di IMPRESA SICURA, è possibile che diverse funzioni convergano sulle stesse persone fisiche; ciò nonostante, l'ente dimostra di essere intenzionato ad applicare, nel modo migliore possibile, il principio di separazione delle funzioni e di controllo diffuso richiesto ai fini di una efficace implementazione del sistema 231.

I reati sopra individuati, possono essere commessi non solo dai soggetti che rivestono le posizioni apicali, ma anche dai loro sottoposti, pertanto le funzioni vanno intese in senso ampio, comprensive di tutti coloro che siano coinvolti nell'espletamento dell'attività, ovvero: delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente; delle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso nonché delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

L'esame delle attività aziendali ha condotto la società a ritenere estremamente basso il rischio di commissione dei rimanenti reati previsti dalla normativa, rispetto ai quali gli strumenti di controllo volti a prevenire le tipologie di reato per le quali sussiste un rischio maggiore di accadimento, unitamente al rispetto del Codice Etico e di tutti i principi ispiratori del presente modello, sono idonei a prevenirne la commissione.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, sulla base dei flussi di informazioni ricevute e dell'attività di controllo eseguita, potrà individuare ulteriori attività a rischio reati delle quali, anche in relazione alla evoluzione legislativa che potrà prevedere nuove categorie di reato, o all'attività della società IMPRESA SICURA. In tale caso il modello verrà aggiornato.

5 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs n. 231/2001 rappresenta un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono riportati nel codice etico e di comportamento di IMPRESA SICURA Srl (allegato n. 2 al presente documento) che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Premessa

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 richiedono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è pertanto costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei Reati, e, in generale, dalle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare, in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità giudiziaria.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione disciplinare, resta in ogni caso salva la facoltà della società di rivalersi per i danni e le responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di amministratori, responsabili/ dipendenti e collaboratori, a causa della violazione del modello organizzativo e dei protocolli o di segnalazioni mendaci.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

Il sistema sanzionatorio viene attivato ogniqualvolta si assiste a uno dei seguenti comportamenti:

- perpetrazione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione (Parte generale e Parte Speciale);
- omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello di organizzazione e gestione (Parte generale e Parte Speciale);
- perpetrazione di azioni o comportamenti non conformi alle previsioni indicate nel Codice etico;
- omissione di azioni o comportamenti previsti dal Codice Etico e documenti collegati;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle procedure di attuazione;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione delle misure di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
- effettuazione con dolo o colpa di segnalazioni che si rivelano infondate.

Poiché il Modello e il Codice Etico sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari, ogni modifica od aggiornamento deve essere opportunamente diffusa ed illustrata.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto delle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni e alla procedura di contestazione delle stesse mediante:

- affissione in luoghi accessibili a tutti;
- pubblicazione sul sito di IMPRESA SICURA;
- inserimento di specifica clausola in ogni strumento contrattuale redatto e/o sottoscritto.

La società può provvedere all'informativa con procedure alternative che garantiscano la conoscibilità.

6.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori i soci, i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai Principi etici ed ai principi generali di comportamento, ai protocolli di controllo ed agli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza definiti nelle Parti Speciali del Modello. Ogni eventuale violazione dei principi, dei protocolli e degli obblighi costituisce "infrazione", ed in particolare:

- nel caso di dipendenti, costituisce un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, costituisce inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso dei collaboratori, dei consulenti, dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'apparato disciplinare prevede sanzioni diverse per ogni destinatario, in considerazione della differente tipologia e natura dei rapporti intrattenuti con la Società.

6.3 L'esercizio del potere disciplinare ed il procedimento

L'esercizio del potere disciplinare deve conformarsi ai seguenti principi fondamentali:

- il principio di **immediatezza e tempestività**, nel senso che la violazione deve essere contestata non appena l'ente ne viene a conoscenza;
- il principio del **contraddittorio**, in virtù del quale l'interessato, dopo che gli viene contestato l'addebito, deve avere la possibilità di addurre giustificazioni al suo comportamento;
- il principio di **proporzionalità**, inteso come commisurazione della sanzione alla gravità del fatto.

Con riferimento ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- a) tipologia di illecito contestato;
- b) circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- c) modalità di commissione del fatto;
- d) gravità della condotta, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- e) eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- f) eventuale recidiva dell'autore.

Il grado della colpa e la recidività dell'infrazione costituiscono aggravanti che comportano l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità.

Ogni violazione del Modello, dei suoi allegati o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di

Vigilanza, ferme restando le procedure di irrogazione delle sanzioni ed i provvedimenti, di competenza del titolare del potere disciplinare .

Il dovere di segnalazione è imposto a tutti i destinatari del Modello.

Ricevuta la segnalazione o appresa la violazione autonomamente, l'Organismo di Vigilanza pone in essere gli accertamenti necessari, redige una relazione e la invia al titolare del potere disciplinare, il quale darà il via all'iter procedurale previsto per ciascuna categoria di soggetto destinatario, al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni.

Per i dipendenti, il potere disciplinare di cui al D.lgs. 231/2001 è esercitato dal Presidente del CDA, nel rispetto delle **procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell'Art. 238 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi**, applicato da Impresa Sicura.

Per gli altri Destinatari, ovvero i soggetti che sono legati da contratti di natura diversa dal rapporto di lavoro dipendente , per gli amministratori, i soci, i collaboratori, i consulenti, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale i soggetti terzi, le misure applicabili e le **procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge, del contratto e della seguente procedura:**

- a) la contestazione disciplinare deve essere inviata sia al soggetto che ha commesso l'infrazione che all'ODV;
- b) l'invio al destinatario può avvenire a mezzo Pec, A/R, o per consegna a mani, sottoscritta per ricevuta;
- c) il soggetto destinatario ha diritto di fare valere le proprie ragioni nei 15 giorni lavorativi successivi, con giustificazione scritta o chiedendo l'audizione;
- d) all'audizione può comparire personalmente o a mezzo di soggetto munito di delega sottoscritta ed accompagnata da un documento di riconoscimento del delegante;
- e) decorsi 15 giorni dalla notifica della contestazione o in esito all'audizione, entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni, verrà applicata la sanzione, che dovrà essere comunicata al destinatario con i mezzi di cui al punto b);
- f) qualora l'accertamento della violazione sia complesso o si verificano ritardi non imputabili all'organo che procede all'indagine, il termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg. Il termine non potrà essere prorogato più di due volte, pena la nullità della sanzione emessa.
- g) la sanzione adottata dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza, che in caso di mancato rispetto della procedura potrà chiedere la revoca della sanzione e proporre sanzioni per il destinatario che ha commesso la violazione della procedura di applicazione della sanzione stessa.

6.4 Sanzioni e misure disciplinari

Sanzioni e misure disciplinari per inosservanze da parte degli amministratori: Presidente/Vice-Presidente/Consiglieri / Procuratore

In caso di violazione delle disposizioni poste in essere da un solo amministratore o procuratore, le decisioni sui provvedimenti anche sanzionatori verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal quale verrà esclusa la partecipazione del Consigliere responsabile.

In caso di violazione posta in essere da più amministratori, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri, le decisioni sui provvedimenti da assumere verranno prese dall'Assemblea dei Soci, su attivazione del revisore o dell'OdV.

Ciò posto, le sanzioni individuate per le violazioni dei soggetti di cui sopra, sulla base della gravità delle violazioni poste in essere, sono le seguenti:

- a) Nota di biasimo;
- b) Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- c) Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- d) Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- e) Revoca delle deleghe e delle procure attribuite all'amministratore;
- c) Revoca dall'incarico se le infrazioni sono gravi o reiterate e comportino un grave danno alla società.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di uno dei soggetti di cui al presente capo, in qualità di autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla opportunità della sospensione/revoca del mandato e per la nomina di un rappresentante dell'ente nel procedimento penale in caso di contestazione di responsabilità amministrativa a carico della società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della società di promuovere, ex art. 2393 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Ove l'Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

Sanzioni e misure disciplinari in caso di violazione del Modello da parte del Revisore

In caso di violazione delle disposizioni ad opera del Revisore, le decisioni sui provvedimenti da assumere verranno prese dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni irrogabili sono le seguenti:

- a) Nota di biasimo;
- b) Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;

c) Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;

d) Revoca dall'incarico qualora la natura della violazione faccia venire meno il rapporto fiduciario, indipendentemente dalla gravità, dalla reiterazione o dalla entità del danno.

Sanzioni e misure disciplinari in caso di violazione del Modello da parte dei soci

In caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei soci dell'azienda, l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale.

L'esclusione del socio viene deliberata nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- che sia gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali (fra cui rientra anche la delibera del CdA di adozione del presente Codice Etico);
- che abbia eluso fraudolentemente i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- che commetta a proprio esclusivo vantaggio uno o più reati che il presente MOG è deputato ad impedire;
- che persegua un proprio interesse violando le disposizioni del MOG, in conflitto con l'interesse alla legalità perseguito dalla società;
- che non osservi lo Statuto sociale, i regolamenti, sociali, e deliberazioni degli organi sociali;
- che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza con l'azienda, senza l'esplicita autorizzazione del CdA o dell'Assemblea dei soci;
- che commetta o tenti di commettere un reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

La violazione delle prescrizioni previste dal Modello, dal Codice etico o dai Protocolli commessa da un dipendente della società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, anche ai sensi degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., pertanto comporta la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

La funzione titolare del potere disciplinare, coadiuvata dal responsabile del personale, qualora non sia esso stesso l'autore della violazione, avvia il procedimento disciplinare in conformità con quanto previsto dall'art. 238 del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario della

Distribuzione e dei Servizi e con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300. al lavoratore, al fine dell'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi

Si applica in caso di:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

2) biasimo inflitto per iscritto

Si applica in caso di:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale:
- falsa segnalazione

3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206.

Si applica in caso di :

- violazioni del modello o delle disposizioni impartite dalla Società che esponano ad una situazione di oggettivo pericolo di commissione dei reati presupposto.
- reiterazione continuata delle violazioni di cui ai punti 1) e 2)

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

Si applica in caso di:

- grave inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello che determinino un danno per l'azienda;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.
- lavoratore che nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti - abbia avuto comminata la misura di cui al punto 3) o che sia incorso già per due volte nella mancanza di cui al punto 2).

5) licenziamento disciplinare senza preavviso

Si applica in caso di:

–violazione delle prescrizioni del Modello con grave negligenza o con dolo, di tale rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001, prescindendo dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del dipendente o della Società.

– violazione che abbia comportato procedimento penale a carico del dipendente o della società

– dipendente che nell'arco temporale dei ventiquattro mesi precedenti - abbia avuto comminata la misura di cui al punto 3) o che sia incorso già per due volte nella mancanza di cui al punto 3);

– falsa segnalazione che abbia comportato procedimento penale , indipendentemente dall'esito del giudizio

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che si articola nelle seguenti fasi:

a) contestazione del fatto compiuto dal dipendente. La contestazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- immediatezza rispetto all'accadimento o alla notizia dello stesso,
- recettività, nel senso che deve essere portata a conoscenza dell'interessato ed in forma scritta,
- specificità, da intendersi come sommaria esposizione delle circostanze contestate.

b) audizione a difesa del dipendente (su richiesta dell'interessato). Il dipendente, prima che gli venga irrogata la sanzione, ha la facoltà di esporre le sue ragioni chiedendo di essere sentito a discolora sui fatti contestati, oppure inoltrando per iscritto le proprie osservazioni o giustificazioni.

c) irrogazione della sanzione. Fatta eccezione per il rimprovero verbale, le sanzioni possono essere irrogate soltanto dopo cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile del Personale.

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli a progetto, part-time, ecc., nonché i contratti di parasubordinazione.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, commessa dall'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, in virtù dei principi sopra richiamati, ad assumere uno dei seguenti provvedimenti:

- a) Nota di biasimo;
- b) Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- c) Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- d) Revoca dall'incarico.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi, costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e possono comportare la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società IMPRESA SICURA si impegna ad inserire nei contratti, accordi e lettere di incarico, apposita clausola risolutiva espressa e diritto di recesso per i casi di violazione di quanto prescritto dal Modello o dal Codice Etico.

Le sanzioni irrogabili sono:

- d) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società, per i casi di lieve irregolarità;
- e) la riduzione del corrispettivo pattuito, nella misura compresa tra il 5% ed il 20%, per i casi di reiterazione della violazione;

la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Nel caso di violazione di lieve entità, potrà essere comminata la semplice diffida scritta al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Viene considerata lieve, la violazione del MOG o del Codice etico che non costituisce ipotesi di reato e che non comporta effetti pregiudizievoli per la società.

In caso di reiterazione della violazione lieve nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario o l'applicazione di una decurtazione del compenso nella misura compresa tra il 5% ed il 20% su base annua.

Le misure vengono adottate dal Presidente del CdA.

È fatta comunque salva l'azione di risarcimento danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D. Lgs. 231/2001.

Sanzioni nei confronti di fornitori, appaltatori, partner commerciali e altri soggetti contrattualmente legati alla società

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da fornitori, appaltatori e partner

commerciali costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e comportano la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società IMPRESA SICURA S.R.L. si impegna a far conoscere alla controparte contrattuale il contenuto e le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e ad inserire nei contratti o nelle lettere di incarico apposite clausole che prevedano il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello dal Codice Etico commesse dalle controparti contrattuali.

Le sanzioni irrogabili sono:

- f) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società, per i casi di lieve irregolarità;
- g) la riduzione del corrispettivo pattuito, nella misura compresa tra il 5% ed il 20%, per i casi di reiterazione della violazione;
- h) la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di reiterazione di lievi irregolarità nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario. Costituisce altresì grave inadempimento la violazione che comporta la commissione di un reato o l'applicazione di una misura cautelare.

Le misure vengono adottate dal Presidente del CdA.

Resta salva la facoltà di IMPRESA SICURA S.R.L. di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati, anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D. Lgs. 231/2001.

6.5 Segnalazioni in materia di “whistleblowing”: sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti o all'incorretto utilizzo dei canali di segnalazione

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti, sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante, a carico di chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

La disciplina prevede, inoltre, l'instaurazione di canali dedicati per la segnalazione delle violazioni, che consentano di rispettare la riservatezza di coloro che comunicano con l'Organismo di Vigilanza, e l'adozione di particolari cautele per i segnalanti.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

7.1 Requisiti e composizione

L'articolo 6, primo comma, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, dispone che *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"* deve essere affidato *"ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

In ossequio a tale norma, la quale non prevede espressamente un numero minimo di soggetti per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, considerate le dimensioni dell'impresa, l'oggetto dell'attività svolta e l'organizzazione aziendale, IMPRESA SICURA ha istituito un organismo monocratico, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché di provvedere alla verifica periodica e di proporre aggiornamenti, l'integrazione e/o modifiche al modello in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione e rimane in carica per la durata di tre esercizi sociali.

Può essere rinnovato nella medesima composizione o modificato (da monocratico a collegiale e viceversa), sempre previa delibera del CdA.

L'ODV può essere revocato dalla carica esclusivamente per giusta causa con decisione assunta dal CDA, sentito Revisore Legale.

Ai rapporti tra l'Ente e l'ODV si applicano le norme del codice civile in tema di mandato.

Il CDA approva il regolamento di cui l'organismo si dovrà dotare per disciplinare la propria attività.

Il Regolamento è formulato dall'Odv e proposto per l'approvazione al CDA.

Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dal Decreto ed in considerazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, l'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, deve rispondere ai seguenti **requisiti**.

Autonomia e indipendenza. Come precisato dalle Linee Guida la posizione all'interno della Società dell'Organismo di Vigilanza *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente"*. Pertanto, l'Orga-

nismo di Vigilanza di IMPRESA SICURA è dotato di un autonomo potere di controllo, che gli consente di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di un autonomo potere di iniziativa, che gli consente di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati.

In considerazione della composizione monocratica dell'ODV di Impresa Sicura, il ruolo dovrà essere ricoperto da un soggetto esterno alla compagine aziendale.

Al fine di garantire che l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza non sia meramente formale, ma effettiva, si prevede che:

- Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcuna funzione aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento del Modello 231.

- Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza dovrà disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti cui è tenuto e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità. L'Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze tecniche specialistiche necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste competenze di natura giuridica, aziendale ed organizzativa, nonché la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, in modo da garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societari. In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'ODV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi del supporto di quelle altre funzioni di Impresa Sicura che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto, nonché di consulenti esterni.

Continuità di azione. L'Organismo di Vigilanza di IMPRESA SICURA, al fine di porre in essere un efficace e costante svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi - sotto la propria responsabilità - anche del supporto di strutture interne della Società, imponendosi come referente costante per i Destinatari del Modello. La continuità è assicurata dalla nomina di un referente interno, deputato ad intrattenere i rapporti con l'ODV, a ricevere e fornire informazioni, documenti, segnalazioni e quant'altro necessario al proficuo ed aggiornato svolgimento dell'attività di controllo.

Integrità morale

Non possono essere nominati componenti dell'OdV i soggetti che:

→abbiano riportato sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente;

→abbiano riportato sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

→abbiano fatto parte dell'OdV di società che hanno riportato sentenza di condanna ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

→svolgano funzioni incompatibili con i requisiti condizionanti la nomina;

→risultino in conflitto di interesse e/o in relazione di parentela con i vertici aziendali.

Coloro che vengano nominati componenti dell'organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle predette condizioni, e comunicare ogni eventuale variazione di stato rispetto a tale dichiarazione.

L'incarico può essere revocato, nel momento in cui si accertino o si verifichino successivamente alla nomina, uno o più casi di ineleggibilità, nonché nei seguenti casi:

→violazione del Regolamento dell'OdV;

→violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto alle segnalazioni derivanti da soggetti destinatari o da altri soggetti esterni e riguardanti reati o comportamenti a rischio reato;

→violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto al segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie;

→false dichiarazioni nel curriculum vitae prodotto ai fini della nomina;

→gravi negligenze nell'adempimento dei compiti connessi all'esecuzione dell'incarico (esempio mancata informativa periodica all'Organo Dirigente, omessa documentazione delle attività svolte o del programma di vigilanza);

→paralisi o palese inerzia dell'attività di vigilanza;

→scoperta o la sopravvenienza di circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza.

Il singolo componente dell'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico affidatogli. In tal caso, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, motivando adeguatamente le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia ha effetto immediato.

Per garantire la necessaria continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza in caso di sospensione, revoca, rinuncia, sopravvenuta incapacità o morte del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione procede senza ritardo alla nomina del sostituto.

7.2 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza svolge il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo Gestionale, nonché di assicurarsi che detto Modello venga periodicamente aggiornato, al fine di adeguarlo a seguito di modifiche normative o nella struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, i responsabili delle varie funzioni devono segnalare, con comunicazione effettuata per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, tutte le modifiche avvenute in azienda e tutte le situazioni che espongono la società al rischio di reato;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello Organizzativo ed in particolare accertare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- predisporre – sulla base di tali verifiche ed almeno una volta nell'anno solare - un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzi le eventuali problematiche riscontrate e individui le azioni correttive da intraprendere;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate) affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello Organizzativo adeguato ed efficace;
- promuovere e monitorare le iniziative per la formazione dei destinatari del Modello Organizzativo e per la sua comunicazione e diffusione, coordinandosi con le funzioni preposte.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie strutture aziendali sia di consulenti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi violazione del modello di cui viene a conoscenza, l'OdV attiva il CdA o l'Assemblea dei soci e può proporre la sanzione ritenuta più adeguata.

L'Organismo di Vigilanza, una volta venuto a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio di commissione o di favoreggiamento nella commissione di una o più fattispecie di reato, non può sostituirsi ai soggetti apicali, dovendo limitarsi invece a segnalare al vertice la presenza delle predette situazioni di rischio, suggerendo le misure di aggiornamento e di perfezionamento del

Modello Organizzativo e/o proponendo l'adozione di provvedimenti disciplinari in capo all'autore delle relative condotte.

Al fine di consentire lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti principali poteri:

- definizione di un proprio regolamento, ovvero dell'insieme delle procedure operative interne che disciplinino le modalità di funzionamento ed organizzazione delle attività di vigilanza, dei controlli e della loro documentazione;
- libero accesso, senza necessità di preventivo consenso, presso tutte le funzioni della Società per ottenere ogni dato e informazione necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorso al supporto di tutte le strutture interne alla Società ed alla collaborazione di consulenti esterni necessari per esigenze specifiche che, in tali casi, operano quale mero supporto tecnico-specialistico sotto la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- disporre di un budget adeguato;

7.3 Flussi informativi verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un'apposita relazione sullo stato di attuazione del Modello Organizzativo contenente:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- gli esiti degli audit eseguiti per la verifica del funzionamento del Modello Organizzativo;
- la segnalazione di modifiche legislative o normative rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello (es.: Linee Guida, Sentenze, ecc.);
- la segnalazione delle variazioni significative dell'assetto interno dell'Impresa e/o dei suoi processi che determinino la indicazione di nuovi rischi potenziali;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- la segnalazione delle violazioni alle prescrizioni del Modello, con particolare riferimento a quelle che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Impresa e la valutazione di tali segnalazioni.

Tale relazione deve essere comunicata annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima occasione, l'Organismo di Vigilanza provvede a sottoporre al Consiglio d'Amministrazione il rendiconto annuale relativo alla dotazione di risorse finanziarie approvata a budget, evidenziando ciascun capitolo di spesa occorso nello svolgimento dell'attività di controllo.

7.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, dei titolari di un rapporto di collaborazione con l'azienda, dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; dei liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'azienda; dei volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'azienda; dei soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'azienda e degli altri Partner, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto nonché di qualsiasi violazione del Modello e dei suoi allegati, di cui venissero a conoscenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno sempre essere comunicate all'OdV tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati richiamati dal Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli stessi reati in cui siano anche potenzialmente interessate le attività aziendali;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione;
- i Verbali delle autorità di controllo delle attività poste in essere dalla società (Agenzia delle Entrate, Arpa, Provincia, Regione ecc.)
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per questi reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le sentenze di condanna per i reati presupposto;
- i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi specie inerenti le aree di rischio e i processi sensibili;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- le modifiche societarie;
- le modifiche dell'oggetto sociale;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;

- operazioni significative o atipiche inerenti le attività a rischio commissione reati;
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023 , n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nel DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023 , n. 24

All'OdV devono essere segnalate altresì le richieste di chiarimenti, i reclami e le violazioni esistenti o potenziali relative al Codice Etico.

Le **segnalazioni** che hanno ad oggetto condotte illecite rilevanti per la commissione di reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente o violazioni del modello di organizzazione effettuate dai soggetti che ne siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere **circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e rilevanti**.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. In ogni caso dovrà tutelare l'anonimato del segnalatore.

Per le segnalazioni anonime, l'OdV valuta se e quali attività di indagine interna intraprendere.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo gli obblighi di legge.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza .

La violazione degli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza costituisce per tutti i destinatari del Modello Organizzativo di IMPRESA SICURA un illecito disciplinare soggetto a sanzione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le **segnalazioni scritte** possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza con qualunque modalità: consegna di esposto brevi manu, consegna per posta ordinaria o elettronica.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, lettere a) e b) del D.Lgs. 8/6/2001, n. 231, sono istituiti due canali di comunicazione per l'invio all'OdV di corrispondenza riservata:

a) tramite installazione presso il sito aziendale di apposita cassetta postale la cui chiave è in esclusivo uso dell'Organismo di Vigilanza: la persona che intende utilizzare questo sistema potrà inserire la segnalazione direttamente in cassetta, oppure potrà inviarla per posta, all'indirizzo di Cesenatico, Via Mazzini, n. 119/1, all'attenzione dell'ODV di IMPRESA SICURA;

b) presso l'indirizzo di posta elettronica (organismodivigilanza@impresasicurasrl.it) visibile esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza.

Le **segnalazioni in forma orale** sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, può essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

L'OdV potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono, al Consiglio di Amministrazione, ai responsabili di funzione e ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'OdV. L'OdV può richiedere al Consiglio di Amministrazione (quando si tratti di amministratori) o agli appositi responsabili aziendali (nel caso di dipendenti e di

dirigenti) l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o in mancanza di querela, quando è comunque accertata l'infondatezza della segnalazione, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dalla normativa in materia di "*whistleblowing*" non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7.5 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Revisore Legale, e comunque almeno ogni sei mesi.

Le sedute dell'OdV si svolgono nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun soggetto che dovrà partecipare (per mezzo di posta elettronica, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data individuata per la seduta ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni a cui partecipa l'ODV, potranno essere tenute anche via audio e/o videoconferenza. Le adunanze potranno essere tenute anche previa convocazione contestuale ed immediata, anche con il mezzo del telefono o dei sistemi di messaggistica, con apposita Chat dedicata.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti all'ordine del giorno possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. I verbali e le delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso in via diretta o mediata da collaboratori esterni, devono essere trascritte sull'apposito Libro delle Adunanze dell'Organismo. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti, nel quale si riportano: giorno, mese, anno, orario di inizio e di termine e luogo della riunione; il nome dei membri presenti e di coloro che hanno partecipato alla riunione; gli argomenti da trattare; le proposte ed infine, l'esito della votazione, indicando eventuali voti dissidenti.

L'Organismo di vigilanza svolge la sua attività in maniera continuativa. Effettua verifiche periodiche e propone all'organo dirigente l'eventuale modifica del modello di organizzazione quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Le deliberazioni dell'OdV hanno mero carattere consultivo e/o propositivo e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio di Amministrazione. L'OdV e tutti i soggetti dei quali quest'ultimo si

avvale, a qualsiasi titolo, sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

8. WHISTLEBLOWING

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha introdotto specifiche previsioni per gli enti che hanno adottato un modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

L'art. 6 , comma 2-bis, stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la previsione, all'interno del sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il comma 2-quater stabilisce che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, è "nullo".

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Con il nuovo D. Lgs. 24/2023 di "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ("*Decreto Whistleblowing*"), entrato in vigore il 30 marzo 2023, emanato allo scopo di rafforzare la normativa italiana sulla protezione dei *whistleblower*, la tutela non è più circoscritta ai soli enti dotati di un modello organizzativo e alle sole segnalazioni relative ad illeciti o violazioni rilevanti per la responsabilità *ex* Decreto 231, ma l'obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea (oltre che agli enti pubblici) è stato esteso a tutti gli enti privati che:

- nell'ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea – elencati nell'allegato al Decreto *Whistleblowing* – in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati.

Con il Decreto *Whistleblowing* l'implementazione di un sistema di segnalazione non rappresenta più solo un elemento di etica aziendale, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico che, se non adempiuto, può essere sanzionato. In caso di violazione, infatti, l'ANAC potrà applicare al responsabile **sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro** se accerta, tra l'altro, che:

- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla; - è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o le procedure adottate non sono conformi al Decreto;
- non è stata svolta l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

La normativa di tutela è volta ad incrementare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni, favorendo il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni del Modello, attraverso il meccanismo della inversione dell'onere della prova: in presenza di una controversia legata all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa, successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, spetterà al datore di lavoro l'onere di

dimostrare che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell’onere della prova a favore del segnalante”), mentre per il lavoratore sarà sufficiente allegare la circostanza di avere effettuato una segnalazione.

8.1 La procedura di Whistleblowing e i canali per le segnalazioni

La Società, al fine di garantire l’efficacia del sistema di segnalazione, ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, decide di farne segnalazione. Sono oggetto di segnalazione:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei documenti ad esso allegati;
- tutte le violazioni, o sospetti di violazioni, indicate nel capo 7.4 “ **Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**”

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. Le segnalazioni devono inoltre fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite i canali indicati al capo 7.4 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”

Le segnalazioni in materia di *whisterblowing*, in considerazione delle dimensioni di Impresa Sicura, vengono gestite dall’Organismo di Vigilanza, che si impegna a tutelare i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, l’ODV deve svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest’ultima, se necessario, integrazioni;

- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, illustra al proprio personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato, reso noto e fruibile a tutti anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e dell'allegato modello di segnalazione

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la società nell'apposita sezione del sito internet di IMPRESA SICURA.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, con tutte le informazioni necessarie (l'illustrazione delle misure di protezione, contatti, privacy, procedure, ecc.)

8.2 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso

espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni stesse.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Impresa Sicura tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9.

9. DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello è divulgato e portato a conoscenza di tutti i destinatari previa pubblicazione nel sito dell'azienda ed in forma cartacea presso la sede.

9.1 Formazione del personale dipendente

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione e formazione, IMPRESA SICURA promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dirigenti e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto

La formazione del personale avviene secondo quanto previsto dalle procedure o prassi interne che Impresa Sicura organizza periodicamente con eventi di formazione/informazione del personale .

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto della società deve essere assicurata mediante l'invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo.

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione/formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa della società.

Saranno, inoltre, organizzate periodicamente attività di aggiornamento finalizzate all'informazione a tutto il personale circa eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Modello.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna del Codice Etico ed alla consegna di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione, verranno organizzati specifici eventi informativi/formativi sull'argomento.

Per i dipendenti già in forze al momento alla data di adozione del Modello, verrà consegnata una informativa da sottoscrivere per presa visione.

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze ivi riscontrate.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l'effettiva partecipazione agli stessi del personale, nonché l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

9.2 Informazione dei collaboratori esterni e dei partner

IMPRESA SICURA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e i collaboratori esterni, non dipendenti. Questi dovranno essere informati sul contenuto del Modello fin dal principio del rapporto professionale o commerciale. Le lettere di incarico e gli accordi con i collaboratori esterni che operano nell'ambito delle attività a rischio conterranno apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere anche, se reiterata, motivo di risoluzione del contratto.

La Parte Generale del Modello è resa disponibile a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale di Impresa Sicura.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa o delle clausole adottate e l'effettiva comunicazione della nota e dell'utilizzo delle clausole.

PARTE SPECIALE

Effettuata la mappatura dei rischi e valutate le risultanze emerse dalla valutazione dei rischi di reato, IMPRESA SICURA ha ritenuto di prevedere in questa parte speciale del MOG specifiche sezioni dedicate alle seguenti categorie di reati:

- A. I reati in danno della pubblica amministrazione e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- B. Reati societari e corruzione;
- C. Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- D. Reati Ambientali;
- E. Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e contrabbando;
- F. Delitti contro l'industria e il commercio e delitti di falsità in monete e contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- G. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio;
- H. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in violazione del diritto d'autore;
- I. Reati tributari;
- J. Impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso e reati di razzismo e xenofobia;
- K. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si è ritenuto, invece, che le altre fattispecie di reato previste dal D. Lgs n. 231/2001 non siano attinenti con le attività svolte da IMPRESA SICURA e con i comportamenti astrattamente prevedibili dei soggetti in posizione apicale e dei loro sottoposti. Conseguentemente si è ritenuto che il rischio di commissione di tali reati da parte della società sia estremamente basso e possa essere prevenuto e contrastato adeguatamente con l'osservanza scrupolosa del Codice Etico e Comportamentale di cui la stessa società si è dotata, delle procedure di lavoro e delle leggi e regolamenti vigenti.

A. I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il D. Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commesse dai soggetti destinatari del presente modello gestionale:

Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d’ufficio”:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e dalla L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili individuate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

A.1 - le **fattispecie dei reati presupposto** nei rapporti con la pubblica amministrazione - artt. 24 e 25, del D. Lgs. n. 231/2001;

A.2 - i **processi sensibili** relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione a rischio di commissione di reati;

A.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

A.4- I **Flussi informativi** verso l’Organismo di Vigilanza

A.1 Fattispecie dei reati presupposto

La presente Parte Speciale individua, in modo specifico, le condotte criminose che possono comportare il rischio della realizzazione di reati nei rapporti tra IMPRESA SICURA e la Pubblica Amministrazione.

A tale fine è necessario fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25, del D. Lgs. n. 231/2001.

Malversazioni di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, cod. pen.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (316 bis)”.

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all’ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso. Ci si riferisce, infatti, a sovvenzioni, contributi o finanziamenti intesi come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”.

Per l’integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l’attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano, altresì, irrilevanti le finalità che l’autore del reato abbia voluto perseguire, poiché elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre ri-

sorse destinate a uno scopo prefissato. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter, cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (316ter)”.

La condotta penalmente sanzionata si configura, quindi, nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l’utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente (art. 316 bis, cod. pen.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un’ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis, cod. pen.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell’ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell’art. 316 ter, cod. pen., e riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall’art. 640 bis, cod. pen.. La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) rispetto al quale l’elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggio, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell’Ente pubblico ingannato. Profitto che

nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen).

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.”

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di inganno (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto ma con la realizzazione del danno medesimo. Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640, cod. pen.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea. L'attività attraverso la quale si realizza il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato o l'Ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale (come ad esempio: produrre documenti contenenti informazioni non veritiere, certificazioni false e quant'altro).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee (640 bis).”

Il reato in oggetto si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640, cod. pen., riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. L'elemento

specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640, cod. pen., è costituito dall'oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato da altri Enti Pubblici o dalla Comunità europea". Dal punto di vista oggettivo è richiesta, anche in questo caso, per la sussistenza dell'ipotesi di reato, la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogante (comunicando, ad esempio, dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (640 ter)"

Il reato di frode informatica mantiene la stessa struttura della truffa e anche i medesimi elementi costitutivi. Esso si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona – soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima. Nel definire il reato in oggetto è stato omesso il riferimento agli artifici e raggiri compiuti dall'agente del reato al fine di indurre in errore la vittima ma si è posto l'accento soltanto sull'aspetto oggettivo dell'alterazione dei dati nell'ambito del sistema del soggetto leso. Mancando il requisito soggettivo di avere indotto alcuno in errore attraverso artifici o raggiri, il reato di frode informatica si perfeziona, quindi, anche quando il soggetto passivo sia ben consapevole dell'alterazione del suo sistema informatico e, anzi, tenti di opporsi alla sua violazione. La frode informatica, pertanto, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con annesso danno patrimoniale altrui e postula necessariamente la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

Il profitto conseguito può anche essere integrato da valore monetario differente dal denaro contante, ivi incluse le monete virtuali ed è previsto l'aggravio della pena per il caso in cui la frode sia perpetrata con abuso della qualità di gestore del sistema od attraverso l'utilizzo di identità digitali.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, cod. pen.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Trattasi di un reato proprio, vale a dire, che può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato, oppure da chi pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (ad esempio: chi si sia obbligato a trasportare ed a consegnare all'ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi ed un terzo) (Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264).

Il bene giuridico che il legislatore intende tutelare è il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la protezione della P.A. da attività fraudolente che possano compromettere l'economicità del suo operato e la qualità del risultato.

La procedibilità è d'ufficio. È punibile anche il solo tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p.

Per quanto concerne la condotta punibile, ai fini della configurabilità del delitto non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, bensì è necessaria la sussistenza della **malafede contrattuale**, vale a dire, di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (ad esempio: una fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto) (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Il reato prevede delle circostanze aggravanti, ad esempio qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. In tali casi la pena è aumentata.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, ovvero la determinazione cosciente e volontaria di commettere il fatto.

Frode ai danni del fondo europeo (L. 23 dicembre 1986, n. 898 art. 2)

Salvo che il fatto non configuri il più grave reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (previsto dall'articolo 640-bis del codice penale), il presente reato punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue senza averne diritto, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; se la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad € 5.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria, pertanto il reato in oggetto si realizza altresì anche nei confronti di chi consegue indebitamente le erogazioni di cui innanzi.

Infine, ai sensi del terzo comma, il Giudice determina in Sentenza l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Il reato in oggetto è stato interessato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, laddove all'art. 6 stabilisce, che *all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» è inserito il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»*.

Pertanto, per effetto di questa modificazione, in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 2, c. 1, primo capoverso, legge n. 898/1986 (*“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*), è contemplato un aumento del trattamento sanzionatorio, nel massimo edittale, a quattro anni di reclusione, quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317, cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà. Poiché sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale sia quella di soccombenza del privato si manifestano attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito, non è possibile alcuna tipizzazione delle condotte concussive. Si evidenzia, ad ogni modo, che questo

reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. n. 231/2001.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Il reato configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità. In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la dazione materiale. Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia a condizione che siano estremamente modici, sì da escludere l'ipotesi che essi rappresentano corrispettivi dell'atto di ufficio. Il reato previsto dall'art. 318, cod. pen., così come quello previsto dal successivo art. 319, cod. pen., è stato inserito nelle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 –anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione– poiché gli esponenti di alcune fattispecie societarie a carattere privato investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Viene qui criminalizzata la **corruzione propria**, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità. L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, procedure, istruzioni o ordini legittimamente impartiti; quindi, viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

A differenza del reato precedente, previsto dall'art. 318, cod. pen., il reato in questione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto contrario ovvero per omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente e ricavandone un beneficio, di qualunque natura, per sé o per terze persone. Il beneficio può anche non essere di carattere economico e può anche essere solo promesso.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione Pubblica.

Si ha circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 319 bis, cod. pen., con conseguente aumento di pena "se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319."

Tale ipotesi di reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.)

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. "

Il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319, c.p., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire

che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente. A questo proposito si ricorda come la qualità di "parte" in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue – come possibili autori del reato – fra pubblici ufficiali di diversa specie. Questa condotta è, dunque, ipotizzabile nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, in ragione delle relazioni realmente esistenti o vantate tra il corrotto ed il soggetto "intermediario". La disposizione rappresenta un'ipotesi di **reato di pericolo**, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il **dolo generico**, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”

Il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Pertanto, è un "reato proprio", vale a dire, che può essere commesso solo da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.Lgs 23.02.2018 n. 20, al personale degli organismi di controllo – nello svolgimento dell'attività di controllo – è conferita la qualificazione di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Il reato di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile) da parte dell'agente. Per appropriazione si intende una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *cosa* altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

Per la realizzazione del reato non è necessario che il denaro o la cosa mobile oggetto dello stesso appartengano alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Nel reato di peculato ex art. 314, 1° comma, c.p., come nell'ipotesi di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

La pena è ridotta quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Come statuito espressamente dall'art.316 c.p., la condotta criminosa consiste sia nella ricezione (ovvero nell'accettazione passiva di “denaro o altra utilità” offerto da un terzo), sia nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinché si possa configurare la fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore altrui, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è

sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

È previsto un aumento della pena, quando la condotta criminosa in questione offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ossia "tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: I) del bilancio dell'Unione; II) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati"

Inoltre, l'art. 1, comma 1, lettera d), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, dispone che, *"all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), è inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»* e quindi, per effetto di questa novità legislativa, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (art. 322-bis, c. 1, n. 5-quater, c.p.).

Abuso d'ufficio (art. 323, cod. pen.)

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".

Il reato di abuso d'ufficio si realizza solo al verificarsi di condotte che intenzionalmente procurano un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio: pertanto, solo la condotta produttrice del danno o dell'ingiusto vantaggio potrà integrare il reato de quo, e non qualsiasi generica antidoverosità.

Per costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero"* (Cass. n. 17642/2008).

L'abuso d'ufficio è un **reato proprio**, ma non è necessario che il soggetto agente sia formalmente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, essendo sufficiente che il soggetto attivo eserciti, anche di fatto, pubbliche funzioni, con l'acquiescenza o il concorso della P.A. Ad esempio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto possano essere soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio: il **notaio**; il **medico** specialista di una struttura pubblica; il **dipendente** delle Poste; il **magistrato**.

Nel delitto in oggetto possono inoltre **concorrere anche i privati** che siano destinatari dei benefici conseguenti all'atto abusivo, laddove questi, tramite la loro condotta, abbiano avuto un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e sempre che fossero a conoscenza della qualità dell'intraneus.

L'abuso d'ufficio è un **reato di evento**. Ed **invero**, il delitto può dirsi **integrato solo quando l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto**.

La norma incriminatrice non fornisce alcuna ulteriore specificazione sulla condotta, pretendendo soltanto che il danno o il vantaggio ingiusto siano arrecati con violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dai quali non residuino margini di discrezionalità ovvero con l'omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi.

Secondo costante giurisprudenza, il delitto di abuso di atti di ufficio può essere integrato **anche attraverso una condotta meramente omissiva**, rimanendo in tal caso assorbito il concorrente reato di omissione di atti d'ufficio in forza della clausola di consunzione contenuta nell'art. 323, comma 1, c.p." (Cass. n. 10009/2010); purché si tratti "*del mancato esercizio di un potere esplicitamente attribuito al pubblico funzionario da una norma di legge o regolamentare*" (Cass. n. 41697/2010).

Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, è necessario che sussista la c.d. "**doppia ingiustizia**", cioè sia l'ingiustizia della condotta posta in essere in violazione di legge o di regolamento o dell'obbligo di astensione, sia all'evento di danno o di vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia (Cass. n. 36125/2014; n. 1733/2013; n. 27936/2008).

In ordine all'elemento soggettivo del reato, occorre che l'abuso sia commesso allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "**intenzionalmente**".

Anche sugli emarginati reati è intervenuta la novella del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, laddove *al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»*

IMPRESA SICURA ha inteso prendere in considerazione tutte le ipotesi di legge a prescindere della specificità dei ruoli derivante dalla diversa qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, poiché:

- ✓ l'attività dell'ente comporta contatti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ i soggetti che operano per IMPRESA SICURA possono venire a contatto con esercenti una funzione pubblica o un pubblico servizio nell'esercizio della ordinaria attività;
- ✓ i soggetti che genericamente sono destinatari del presente modello organizzativo gestionale possono essere soggetti di natura pubblica o intrattenere essi stessi stabilmente rapporti con la P.A.

Posto ciò, appare necessario definire il concetto di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Publici Ufficiali Ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale", colui il quale eserciti "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Dalla lettura della norma si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "*concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione*" (Cass. Pen. n. 148796/81); "*di collaborazione anche saltuaria*" (Cass. Pen. n. 166013/84).

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "*irrelevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione*" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "*chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche*" (Cass. Pen. n. 172191/85).

Pertanto, "*la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati*" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

Incaricati di un pubblico servizio L'art. 358, cod. pen. dispone che "*agli effetti della legge penale,*

sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma aggiunge che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato (Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999).

Analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Come rilevato dalla Cassazione, infatti, *"al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tantomeno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro"* (Cass. n. 11417/2003; n. 17109/2011).

A.2 Processi sensibili

Tanto premesso, e considerata l'attività in concreto svolta da IMPRESA SICURA così come descritta nella parte generale, al fine di realizzare un MOG che costituisca un efficace strumento di prevenzione anche dei reati cui è *conditio sine qua non* la qualificazione giuridica di cui agli artt. 357 e 358 c.p., sono stati individuati i seguenti macro-processi sensibili:

- 1) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- 2) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);

- 3) Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici;
- 4) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- 5) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- 6) Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- 7) Gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- 8) Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 9) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 10) Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- 11) Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- 12) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- 13) Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- 14) Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- 15) Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- 16) Approvvigionamento di beni e servizi;
- 17) Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- 18) Gestione delle consulenze;
- 19) Gestione delle utilità;
- 20) Gestione delle assunzioni e delle collaborazioni;
- 21) Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza informatica.

A.3 Principi di riferimento

Il sistema in linea generale

Nell'esercizio delle attività che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione tutti i destinatari del presente M.O.G. devono operare conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello ivi compresa la allegata procedura specifica.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nello stesso tempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

S'intende per "delega" quell'atto interno – ivi compresi lo Statuto sociale ed il Manuale di qualità implementato - di attribuzione di poteri, di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

S'intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posi-

zione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- Ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - I poteri del delegato,
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- La procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno per mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- La procura deve essere aggiornata in caso di attribuzione di nuovi poteri e deve essere revocata in caso di insorgenza di cause di incompatibilità o di commissione di reati da parte del soggetto a cui è stata conferita.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente M.O.G..

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente par-

te speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- Effettuare prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale;
- Riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee;
- Destinare somme ricevute a titolo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;

- Ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- Omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero.

- A tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel precedente paragrafo "Il sistema di deleghe e procure";
- Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- I contratti tra la Società e i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- I contratti sottoscritti dalla Società – ad eccezione di quelli predisposti dall'altro contraente ex art. 1341 c.c. e quelli per adesione - devono contenere clausole standard, definite dall' OdV al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- I Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli

le conseguenze della violazione come previsto nel sistema disciplinare. (es. clausole risolutive espresse, penali);

- Con apposita delibera, l'OdV può fissare il tetto massimo per i pagamenti che possono essere effettuati in moneta contante; in assenza di tale deliberazione detto limite sarà quello della legge al tempo vigente;
- Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti: tutte le domande e le dichiarazioni rilasciate per l'ottenimento di contributi e/o finanziamenti pubblici, devono essere vistate e verificate con doppia firma, del legale rappresentante e del soggetto appositamente incaricato al controllo. Altrettanto per quanto riguarda i documenti allegati alle domande;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità o anomalie;
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. concernenti il D. Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento concernente l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- Coloro che dovessero eventualmente essere chiamati a svolgere cariche politiche elettive o nomine per incarichi presso enti pubblici italiani e stranieri, al fine di tutelare al meglio gli interessi della società, o che dovessero essere chiamati a ricoprire incarichi che comportano la qualifica di pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio, devono informare il Consiglio di Amministrazione e l'OdV. Annualmente dovranno produrre apposita dichiarazione - resa ai sensi della L. 28.12.2000 n. 445 - con la quale certifichino di non aver posto in essere né condotte pregiudizievoli per la società né favorito la stessa con atti o comportamenti illegittimi e/o inopportuni e/o contrari al codice etico e comportamentale.

Principi procedurali specifici nel caso di particolari operazioni a rischio

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei

reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascuno è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze deve essere documentato un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'Amministrazione effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

Flussi monetari e finanziari:

- l'Amministrazione definisce le modalità di gestione di una piccola cassa-contanti, per le spese correnti per le quali non è possibile o è eccessivamente oneroso il pagamento con mezzi tracciati, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso la sede, specificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione, anche in via generale, alla singola spesa;
- l'Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, il Presidente dovrà effettuare adeguati approfondimenti;
- l'apertura e la chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Amministrazione effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;

- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e del Codice Etico, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi:

- sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni;

Operazioni concernenti la partecipazione a procedure, quali ad esempio l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri, di quelle riguardanti convenzioni di concessioni con soggetti pubblici o richieste di rilascio di nuove licenze, o di provvedimenti autorizzativi e concessori,

Occorre dare debita evidenza in caso di attivazione di operazioni concernenti la partecipazione a procedure, quali ad esempio l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri, di quelle riguardanti convenzioni di concessioni con soggetti pubblici o richieste di rilascio di nuove licenze, o di provvedimenti autorizzativi e concessori, essendo queste considerate ai fini del presente Modello come operazioni a rischio.

A tal fine, il Presidente del CdA deve nominare per iscritto un "responsabile interno" individuato per la singola Operazione Sensibile sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve:

- a) Segnalare per iscritto all' OdV, all'inizio dell'Operazione Sensibile, l'avvio di tale Operazione Sensibile, specificando l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del valore dell'Operazione Sensibile.
- b) Predisporre ed aggiornare, nel corso dell'Operazione Sensibile:

- le evidenze (ad esempio, in ipotesi di finanziamento: documentazione sottoposta all'ente erogante, presupposti per la ricezione dei contributi, destinazione dei contributi ecc; in ipotesi di operazioni commerciali: movimenti di denaro, nomina di consulenti, data in cui è stata presentata l'offerta vincolante, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
 - l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola Operazione Sensibile di cui il medesimo è responsabile;
 - la cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo.
- c) Segnalare la chiusura dell'Operazione Sensibile all'OdV, salva la facoltà dell'OdV di accedere al file predisposto dal "responsabile interno" con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto d).
- d) Curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'Operazione Sensibile, le evidenze, i verbali e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'Operazione Sensibile.

A-4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza della violazione dei principi stabiliti dal Modello Organizzativo o dal Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio di commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o della violazione o mancata applicazione di procedure aziendali, deve obbligatoriamente e immediatamente comunicarlo all'OdV, in quanto organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Per quanto riguarda i Flussi ad hoc destinati all'OdV e attinenti a criticità attuali o potenziali, questi possono consistere in:

- informative in merito all'eventuale avvio di procedimenti giudiziari relativi ad ipotesi di reati nei confronti della P.A.;
- informative contenente notizia di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza o di Pubblici Ufficiali con funzioni di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.);
- report contenenti informativa di eventuali ispezioni e/o fatti/anomalie/infrazioni emerse in relazione ai procedimenti sensibili indicati al punto A-2a;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte dei dipendenti o degli apicali;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte di clienti o fornitori o comunque da soggetti non dipendenti.

Le segnalazioni dovranno essere esaurienti, dettagliate e per quanto possibile, documentate.

IMPRESA SICURA si impegna a tutelare i segnalanti - con l'esclusione di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave - da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti degli stessi per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si richiama, in particolare, quanto predisposto dai seguenti documenti:

- 1- Procedura APPROVVIGIONAMENTI**
- 2- Procedura GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE**
- 3- Procedura ATTIVITA' COMMERCIALE**
- 4- POLITICA DELLA QUALITA'**

B. REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

L'art. 25-ter del D. Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione ad opera dei soggetti che rivestono posizioni apicali o dei loro sottoposti, è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di Società e consorzi" e sono le seguenti:

Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019].

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta idonee a prevenire la commis-

sione di reati societari.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

B.1- le **fattispecie dei reati societari presupposto** – art. 25 ter, del D. Lgs. n. 231/2001. Non tutti i reati societari previsti dall'art. 25 ter sono suscettibili di commissione da parte di IMPRESA SICURA, come ad esempio le fattispecie che presuppongono la quotazione in borsa della società, pertanto verranno esaminati solo quelli astrattamente realizzabili;

B.2 - i **processi sensibili** nell'ambito dei reati societari;

B.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici;

B.4- **I Flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza.

B.1 Fattispecie dei reati presupposto

La presente sezione della Parte Speciale è focalizzata sulla descrizione e prevenzione dei reati societari e della corruzione tra privati, aggiornati all'ultima modifica effettuata all'art. 25 tre del D. Lgs. 231/2001.

Rispetto all'elenco di cui in premessa, non verranno invece prese in considerazione le fattispecie di reato non riferibili alla società IMPRESA SICURA, per le quali non è necessario adottare alcuna particolare procedura di tutela.

False comunicazioni sociali (art. 2161 c.c.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono

puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
 - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;

- è punibile con querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

Fatti di lieve entità. (art. 2621-bis c.c.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Fondazione, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627,

sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi sono gli amministratori e si configura, quale modalità di estinzione del reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società

Formazione fittizia del capitale (Art. 2631 c.c.)

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La sanzione prevista per questa fattispecie è stata raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono solo i liquidatori.

Questo reato non è attualmente realizzabile, in quanto la società non è in liquidazione, ma potrebbe esserlo allorché venisse deliberata. Poiché la delibera può essere adottata in qualunque momento, si è ritenuto di includerlo nell'elenco.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

(V). abrogato.

(VI). Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Rubrica e articolo sono stati novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012). Pertanto, le norme comportamentali per evitare la commissione del presente reato da parte dei destinatari del presente Modello vanno coordinate con la Parte Speciale "A", relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con la effettiva qualificazione

giuridica dell'Ente (parte speciale – A.2).

Il reato sanziona penalmente i comportamenti corruttivi realizzati nell'ambito dell'attività di impresa privata e si caratterizza per l'infedeltà. È stato introdotto nell'ordinamento dalla Legge "Anticorruzione" n. 190 del 6 novembre 2012, mediante cui il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1999, la quale imponeva agli Stati aderenti di riconoscere come reati la corruzione attiva e passiva anche nel settore privato.

La condotta sanzionata è quella degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma sanziona, con una pena più mite, la medesima condotta posta in essere da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati prima.

La sanzione penale è applicata anche nei confronti di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate dall'art. 2635 c.c.

L'esempio più lampante di corruzione nel settore privato può essere quello del dipendente di un'azienda che offra o prometta denaro o anche, più comunemente, semplici regalie al fine di favorire la propria azienda, ad esempio per ottenere che la stessa sia scelta come fornitore, a discapito del regolare regime della concorrenza.

La riforma più importante operata dal D. Lgs. n. 38 del 2017 è stata l'eliminazione dalla fattispecie di reato della necessità che la condotta cagioni effettivo nocumento all'azienda cui sia riconducibile il soggetto "corrotto".

Seconda, importante riforma che ha avuto ad oggetto l'art. 2635 c.c. è stata introdotta dalla legge "Spazzacorrotti", n. 3 del 2019, la quale ha statuito la procedibilità d'ufficio e non più a querela del reato; dunque, perché nasca un'indagine penale per corruzione fra privati è sufficiente che gli organi di polizia assumano la notizia di reato da qualsiasi possibile fonte, anche di propria autonoma iniziativa.

La centralità di tale riforma è evidente, considerato che, in precedenza, era l'organo amministrativo dell'azienda a dover deliberare la proposizione di una querela nei confronti di propri dipendenti, e ben poteva accadere che il titolare del diritto di querela coincidesse con il reo.

In definitiva, si tratta di reati facilmente contestabili, che, peraltro, vanno ad incidere su prassi che non sono del tutto assenti nel mondo dell'imprenditoria.

Le aziende, dunque, sono oggi ancor più incisivamente chiamate a tutelarsi dalla possibilità che il proprio organico ponga in essere, magari anche inconsapevolmente, comportamenti a rischio di contestazione, anche perché i reati suddetti, si badi, generano in capo alle aziende responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Soggetti attivi del reato sono:

a -amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, personalmente o per interposta persona

b - soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a)

c- soggetti che anche per interposta persona, offrono, promettono o danno denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei punti a) e b).

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Il delitto di «istigazione alla corruzione tra privati» è stato previsto per reprimere le forme indirette di “innesco” dei fenomeni corruttivi rappresentate dalle condotte (offerta, promessa o sollecitazione) propedeutiche all'accordo infedele, ma non accettate dal loro destinatario; inoltre, la fattispecie comporta la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per entrambe le fattispecie di cui agli articoli 2635 e 2635-bis del Codice civile.

Sul piano della responsabilità da reato degli enti, rileva unicamente il delitto nella sua forma attiva, come per la corruzione fra privati e, conseguentemente, la responsabilità per l'ente cui appartiene il soggetto attivo scatta sia nelle ipotesi in cui l'accordo corruttivo non produca un atto dannoso, sia in quelle in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione diretta all'accordo corruttivo non venga accettata.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, senza che vi sia la necessità di ricoprire un ruolo all'interno della società.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

[I] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque, pertanto la sua commissione, anche se poco probabile, viene presa in considerazione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

B.2 Processi sensibili

Dall'esame delle singole fattispecie di reato poste in relazione all'attività svolta da IMPRESA SICURA, sono emersi i seguenti processi sensibili, che si distinguono in due macroaree, una riferita in generale a tutti i reati societari e l'altra dedicata al nuovo reato di corruzione tra privati, in considerazione degli aspetti di peculiarità di tale delitto di nuova introduzione.

Per quanto riguarda la prima macroarea, si individuano i seguenti processi sensibili:

- 1) La tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di Redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni contabili infrannuali con riferimento alle attività di predisposizione dati per comunicazioni societarie o di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa con riferimento al rischio di:
 - Materiale alterazione dei dati contabili;
 - Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione del rendiconto annuale e delle relazioni periodiche;
- 2) La gestione della tesoreria e della cassa;
- 3) Sponsorizzazione di iniziative, eventi, progetti di natura etica, culturale, scientifica, divulgativa, di altro genere;
- 4) La predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 5) Gestione dei rapporti con soci, con riferimento ai rischi di:
 - Occultamento di documenti o ostacolo delle attività;
 - Comunicazioni sociali non veritiere dirette ai soci, fatti materiali oggetto di valutazioni non veritieri;
 - Predisposizione dati falsi per comunicazione societarie o di bilancio;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
 - Falsa rappresentazione redazione di documenti o relazioni da inviare alle Autorità di

Vigilanza;

- Materiale alterazione dei dati contabili;
- Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
- Restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai Soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti,
- Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità dei Fondi gestiti;
- Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione del rendiconto annuale;
- Omessa comunicazione conflitti di interesse;

6) Rapporti con Autorità di vigilanza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.);

7) Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile con riferimento a:

- Attività di riduzione del capitale sociale;
- Attività di restituzione dei conferimenti ai Soci o all'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
- Attività di valutazione estimativa di beni o valori della Società
- Operazioni di fusione, scissione o conferimenti in presenza di opposizione da parte dei creditori o del Tribunale;
- Omessa comunicazione conflitti di interesse;
- Ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti;
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge;
- Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- Acquisto o sottoscrizione di azioni di società correlate;

8) Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

Per quanto riguarda la seconda macroarea, relativa al delitto di corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 comma 3 c.c., le aree di attività ritenute a rischio vanno integrate come segue:

1. Gestione dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati per la promozione e vendita dei servizi svolti dalla società in maniera diretta o mediata;
2. Gestione di donazioni, omaggi e liberalità;
3. Sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;

4. Attività relative alla selezione e gestione del personale;
5. Gestione rimborsi spese;
6. Gestione delle spese di rappresentanza;
7. Selezione dei collaboratori esterni e partner commerciali;
8. Acquisto di beni, servizi e consulenze (da soggetti non pubblici) di business;
9. Gestione dei flussi economico / finanziari.

B.3 Principi di riferimento

Principi generali

Tutti i destinatari del presente M.O.G. devono operare conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle prassi e procedure aziendali ed alle regole contenute nel presente Modello ed al rispetto dei principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- la corretta registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;

- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Il sistema di controllo di Impresa Sicura è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

- Tracciabilità delle operazioni/atti: ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);

- Evidenza formale dei controlli: i controlli effettuati all'interno di un processo, anche da parte del Revisore, sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;

- Identificazione e responsabilità dell'operazione/processo: la responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

- Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti: i controlli sono adeguatamente formalizzati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

- Revisore legale: il Revisore esprime un'opinione sulla adeguatezza e sulla operatività di questi controlli.

Il sistema di deleghe e procure

Per la definizione del sistema delle deleghe e delle procure, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Obblighi di comportamento applicabili alla prevenzione di tutti i reati societari

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di gestione, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o coordinati tra loro, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In considerazione delle due macroaree sopra individuate, si distinguono principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati societari in generale e principi relativi alla prevenzione della corruzione fra privati.

Per i dipendenti di IMPRESA SICURA (dirigenti e personale sottoposto alla vigilanza e controllo di

costoro), sono immediatamente operativi, mentre per i Consulenti, collaboratori e Partner, dovranno essere imposti mediante l'inserimento di apposite clausole all'interno dei contratti, accordi, lettere di incarico, i seguenti obblighi:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti, la comunicazione di false informazioni, la redazione di false o inveritiere relazioni, l'omissione di notizie o fatti sociali rilevanti, o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo.

Principi generali di comportamento relativi al reato di "corruzione fra privati"

Ad integrazione degli obblighi sopra indicati, tutti i destinatari del presente M.O.G. devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

A) Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private, è fatto divieto di:

1. tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dall'art. 25-ter lettera bis del D. Lgs. 231/01 di "corruzione tra privati";
2. promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
3. distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia al di fuori delle prassi aziendali (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore);
4. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
5. effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;
6. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).
7. favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
8. effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere.

B) Ogni accordo con terze parti deve essere:

1. formalizzato per iscritto e contenere dettagliate condizioni di contratto che prevedano in modo chiaro e preciso i termini del rapporto;
2. sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
3. sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

C) La Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

D) Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati, in caso

di elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi che rientrino nella normale attività aziendale come strumento di promozione o di partecipazione etica e solidale, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari, previsti dalle vigenti prassi aziendali, in merito alla verifica di quanto segue:

1. fattibilità dell'iniziativa;
2. identità e caratteristiche dei beneficiari;
3. natura dei progetti;
4. motivazioni etiche, sociali o promozionali che le sorreggono.

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati", i principi generali di comportamento e di attuazione di cui al precedente capitolo ed i principi e le procedure previste nella parte speciale relativa ai "reati nei rapporti con la pubblica amministrazione".

Principi procedurali specifici relativi alla fattispecie di "corruzione tra privati"

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

- 1) I soggetti che sottoscrivono atti negoziali con terze parti devono essere formalmente autorizzati in tal senso dalla Società con apposita delega o procura;
- 2) di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la terza parte, potenzialmente rilevante rispetto alla fattispecie di "corruzione tra privati", deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- 3) i rapporti commerciali coi Clienti o potenziali Clienti sono regolati da specifiche policies aziendali, che definiscono i ruoli e le responsabilità nei processi gestionali dei vari mercati di riferimento;
- 4) le strategie commerciali e le logiche di pricing, scontistica, etc., sono approvate dai Responsabili aziendali a ciò espressamente delegati;
- 5) Responsabili di cui al punto precedente vigilano sulla corretta gestione dei processi di erogazione di omaggi a soggetti privati o effettuazione di spese di rappresentanza, nel rispetto dei divieti previsti dal paragrafo 3.4. e delle procedure applicabili;
- 6) coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero e nel rispetto delle procedure aziendali;
- 7) le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge e delle procedure aziendali applicabili;
- 8) le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche. Sono stabiliti controlli atti a verificare la natura giuridica dei

beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza. Il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

9) le sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, non possono essere effettuate tramite erogazione per contanti o metodi di versamento assimilabili;

10) i contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

11) i contratti con i Consulenti, collaboratori e Partner devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;

12) i Consulenti, collaboratori e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri di merito ed efficienza;

13) nei contratti con i Consulenti e Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);

14) nessun pagamento può essere effettuato in contanti nei rapporti con i Consulenti e i Partner;

15) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner o Consulenti, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati" i principi procedurali specifici e di attuazione della parte speciale relativa ai "reati nei rapporti con la pubblica amministrazione". Inoltre, in riferimento alla gestione dei flussi finanziari, si richiamano i principi procedurali di cui al successivo paragrafo.

Al di là dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

Principi procedurali specifici relativi agli altri reati societari

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel paragrafo "Obblighi di comportamento applicabili alla prevenzione di tutti i reati societari", devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

1) Le comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in base alle prassi aziendali in essere che:

a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve

fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei più significativi passaggi maggiormente sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

2) prima di procedere alla approvazione del bilancio è necessario prevedere una fase di condivisione e controllo delle scritture contabili da parte del CdA e dell'Assemblea della Società;

3) l'OdV può essere chiamato a partecipare alle riunioni assembleari mediante apposito invito;

4) i regolamenti interni e le procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria devono essere oggetto di formalizzazione e/o periodico aggiornamento.

5) I contratti di sponsorizzazione e quelli che prevedono liberalità a favore di enti no profit devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

6) Nessun pagamento può essere fatto in contanti, ad eccezione delle piccole spese correnti autorizzate per la piccola cassa;

7) Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità o anomalie.

B.5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

1) chiunque venga a conoscenza della violazione dei principi stabiliti dal Modello Organizzativo o dal Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio di commissione di reati in materia societaria, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;

2) chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Per quanto riguarda i Flussi ad hoc destinati all'OdV e attinenti a criticità attuali o potenziali, questi possono consistere in:

- informative in merito all'eventuale avvio di procedimenti giudiziari relativi ad ipotesi di reati societari o di corruzione;

- informative contenente notizia di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza o di Pubblici Ufficiali con funzioni di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.);

- report contenenti informativa di eventuali ispezioni, fatti, anomalie, infrazioni emerse in materia societaria;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte dei dipendenti o degli apicali;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte di clienti o fornitori o comunque da soggetti non dipendenti.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate, esaurienti, dettagliate e per quanto possibile, documentate.

IMPRESA SICURA si impegna a tutelare i segnalanti - con l'esclusione di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave - da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti degli stessi per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si richiama, in particolare, quanto predisposto dai seguenti documenti:

- 1- Procedura APPROVVIGIONAMENTI**
- 2- Procedura GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE**
- 3- Procedura ATTIVITA' COMMERCIALE**
- 4- POLITICA DELLA QUALITA'**

C. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e concernenti le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IMPRESA SICURA S.R.L..

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili", specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni effettuate nell'ambito di tali attività.

I reati presupposto previsti dall'art. 27 septies D.Lgs 231/2001, sono i seguenti:

- Omicidio Colposo (art. 589 codice penale) (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018);
- Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018).

Secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, il presente Modello Organizzativo Gestionale assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, luoghi di lavoro, attrezzature;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente Parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

C.1 - le fattispecie dei reati presupposto

C.2 - i **processi sensibili**, cioè le attività nel cui ambito possono essere commessi reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

C.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottati i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ovvero le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

C.4 - la **struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

C.5 - le **procedure di controllo**

C.6 – le **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;

C.7 – gli **obblighi di informazione ed i flussi informativi** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

C.1 Fattispecie dei reati presupposto

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale **o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].”

I beni giuridici oggetto di tutela sono la vita e l'incolumità fisica delle persone. L'elemento soggettivo del reato è la colpa, che sussiste quando l'evento, anche se preveduto, non è direttamente voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari formalizzate (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo del bene giuridico protetto.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza. Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione personale superiore a 40 gg - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-septies del Decreto.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. comma 3)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi **con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica e psichica della persona offesa, cioè della vittima del reato.

La norma disciplina al primo comma le lesioni personali lievi e lievissime, qualora la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni, per le quali occorre la querela della parte offesa. Ai sensi del secondo comma la pena è aumentata in caso di lesioni gravi e (con ulteriore aggravamento di pena) gravissime, così come descritte dall'articolo 583 c.p., per le quali si procede di ufficio.

Quanto al concetto di malattia, la giurisprudenza meno recente, in aderenza alla definizione adottata nella relazione preliminare al codice penale la identificava con qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

La giurisprudenza più recente, invece, al fine di restringere una nozione così estesa di malattia, la identifica come una perturbazione funzionale, qualificandola come una alterazione da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva, ma significativa, di funzioni dell'organismo (Così Cass. n. 22156/2016).

L'elemento soggettivo del reato è la colpa, come per il reato precedente.

Poiché la caratteristica di questo tipo di reati presupposto è la colpa per negligenza, imprudenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline relative alla sicurezza sul lavoro, il loro inserimento nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è stato particolarmente contestato, per la difficoltà di configurare un vantaggio o un interesse dell'ente alla realizzazione di un

evento (morte o lesione del dipendente) per definizione non voluto dall'agente e dannoso per l'azienda. La forza lavoro è il primo bene aziendale, per cui la sua tutela rientra tra i principali obiettivi che persegue il datore di lavoro. Tuttavia, la possibilità del verificarsi di tali reati nell'ambito dell'attività lavorativa e l'intento di stimolare la massima attenzione alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, hanno fatto sì che questa tipologia venisse inserita nel D. Lgs 231/2001. Ci troviamo di fronte pertanto ad una responsabilità di organizzazione, dove la mancanza di misure idonee viene sempre intesa come vantaggio economico per l'ente in termini di risparmio di spesa o risparmio di tempo. Tale impostazione, per quanto opinabile, è fatta propria anche dalla giurisprudenza e deve essere perciò di stimolo a migliorare ed a mantenere sempre alto lo standard qualitativo e di controllo delle misure di sicurezza adottate.

Valga per tutte il richiamo alla recente pronuncia della Corte di Cassazione: "In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi). (*Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24697 del 14 giugno 2016*).

C.2 Processi sensibili

Gli infortuni sul lavoro possono realizzarsi in ogni settore dell'attività lavorativa, anche se certamente vi sono aree nelle quali i lavoratori sono sottoposti ad un rischio più alto, non è possibile escludere aprioristicamente il verificarsi degli stessi anche in un'attività come quella svolta da IMPRESA SICURA.

Per quanto sopra esposto, i processi sensibili che la Società ha individuato nell'ambito della valutazione dei rischi di reato sono i seguenti:

A) Analisi, predisposizione e aggiornamento e approvazione del Documento di Valutazione dei Rischi (ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08): si tratta di tutte quelle attività messe in campo dalla società per la gestione, la definizione e l'approvazione dei criteri da adottare nel processo di valutazione dei rischi.

B) Gestione del presidio degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul luogo di lavoro.

C) Gestione del Piano di Monitoraggio della sicurezza, delle verifiche e dei controlli dell'effettiva attuazione del sistema di presidio della salute e sicurezza dei lavoratori.

- D) Gestione delle nomine dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro.
- E) Gestione e attuazione della sorveglianza sanitaria.
- F) Gestione della formazione e dell'informazione dei lavoratori.
- G) Gestione delle emergenze e del primo soccorso.
- H) Attività di selezione, vigilanza, gestione e monitoraggio di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società.
- I) Gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti.
- L) Gestione e prevenzione degli incendi.
- M) Gestione delle verifiche da parte degli Enti di controllo

Le figure aziendali di IMPRESA SICURA rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro sono le seguenti:

- 1) Datore di lavoro, "Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa";
- 2) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- 3) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 4) Medico competente;
- 5) Addetti alle misure di prevenzione incendi;
- 6) Addetti alle misure di pronto soccorso;
- 7) Direzione strategica (soci, CdA, Procuratore).

Seppure in maniera minore, sono interessate anche le altre figure riportate negli organigrammi aziendali (Responsabile del personale, Responsabile amministrazione, Responsabile della Formazione) e, più in generale, tutti i destinatari del modello, in quanto l'infortunio o la malattia professionale, a causa della sua natura colposa e non perseguita dal responsabile volontariamente, può avvenire in ogni settore dell'attività aziendale e può essere causato dalla negligenza e imprudenza di chiunque.

C.3 Principi di riferimento

La Società persegue la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità produttive, promuovendo ad ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni

adottate in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine ha adottato protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ovvero le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di IMPRESA SICURA sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

IMPRESA SICURA ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti "principi generali di prevenzione":

- c) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- d) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- e) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- f) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- g) la riduzione dei rischi alla fonte;
- h) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- i) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- j) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- k) la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- p) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- s) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- t) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- u) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- v) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti siti nel posto di lavoro.

Il risultato della valutazione è riportato nel **Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.)** redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, contenente:

- o l'organigramma per la sicurezza;
- o l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- o la valutazione del rischio specificando le modalità per eseguirla;
- o l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- o l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

In riferimento ai contenuti dell'articolo 30 D. Lgs. 81/08, che sviluppa i requisiti necessari per implementare un sistema di gestione per la sicurezza conforme ai requisiti del D. Lgs. 231/01, sono attivate le seguenti misure organizzative:

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 1 Lettera a)</p> <p>Garanzia del rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</p>	<p>E' stato predisposto il Documento di Valutazione del rischio contenente le valutazioni di tutti i rischi con definizione delle modalità per eseguirla; per le valutazioni si sono utilizzati anche enti e/o strutture esterne specificamente qualificate. Il DVR contiene anche l'individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione.</p>

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 1 Lettera b)</p> <p>Esecuzione di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.</p>	<p>E' stato predisposto il Documento di Valutazione del rischio contenente le valutazioni di tutti i rischi con definizione delle modalità per eseguirla; per le valutazioni si sono utilizzati anche enti e/o strutture esterne specificamente qualificate. Il DVR contiene anche l'individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione.</p>
<p>Comma 1 Lettera c)</p> <p>Gestione di attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p>E' operativo il Piano di Emergenza Aziendale che contiene le indicazioni per il primo soccorso e lotta antincendio.</p>
<p>Comma 1 Lettera d)</p> <p>Attività di sorveglianza sanitaria.</p>	<p>In base all'esito delle visite effettuate dal Medico Competente, Resp. Amministrazione e Personale gestisce lo stato delle idoneità dei lavoratori ed il Datore di Lavoro, che sottoscrive i giudizi, è informato in caso di idoneità parziale o non idoneità.</p>
<p>Comma 1 Lettera e)</p> <p>Attività di informazione e formazione dei lavoratori.</p>	<p>Resp. Amministrazione e Personale gestisce lo stato delle attività di informazione e formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/08.</p>
<p>Comma 1 Lettera f)</p> <p>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.</p>	<p>La vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze previste dalla norma, tra figure appositamente informate e formate. Sono programmati eseguiti e registrati periodici audit e verifiche di conformità legislativa effettuati da consulenti qualificati e dal Servizio Prevenzione e Protezione. E' predisposto un piano di monitoraggio che assegna le responsabilità per i controlli periodici sulla operatività delle misure di prevenzione e protezione adottate.</p>

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
Comma 1 Lettera g) Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Responsabile di Struttura provvede a gestire ed aggiornare i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge. A tal fine, anche con l'ausilio di consulenti esterni, si informa sulle leggi e normative tecniche ed identifica le registrazioni e attestazioni che devono essere raccolte ed aggiornate.
Comma 1 Lettera h) Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.	L'efficacia dell'applicazione e delle procedure adottate viene effettuata nell'ambito della riunione ex articolo 35, alla quale sono presentati gli esiti degli audit, le sanzioni eventualmente comminata dagli organismi di vigilanza, le non conformità rilevate durante i controlli interni. Nell'ambito della medesima riunione sono analizzati gli andamenti degli indicatori riferiti alla frequenza e gravità di infortunio. Gli amministratori sono coinvolti mediante consultazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.
Comma 2 Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra	La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo: <ul style="list-style-type: none"> · le modalità di redazione ed approvazione della documentazione; · le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate; · il sistema di conservazione e controllo; · le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.; · le funzioni responsabili; · la data di emissione e di aggiornamento.

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 3</p> <p>Previsione (per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta) di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello</p>	<p>Tali controlli sono effettuati nell'ambito della riunione ex articolo 35 già citata.</p> <p>Nella riunione sono valutate inoltre le esigenze di aggiornamento del sistema di gestione per la sicurezza riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche nelle leggi e norme; - modifiche nei processi interni; - esiti significativi di infortunio o malattia professionale.
<p>Comma 4</p> <p>Previsione un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate</p>	<p>Tali controlli sono effettuati nell'ambito della riunione ex articolo 35 già citata.</p> <p>Nella riunione sono valutate inoltre le esigenze di aggiornamento del sistema di gestione per la sicurezza riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche nelle leggi e norme; - modifiche nei processi interni; - esiti significativi di infortunio o malattia professionale.

IMPRESA SICURA, garantisce il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e promuove le attività volte ad assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso i seguenti **principi di comportamento a carattere generale**:

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di strumenti e regole che integrino in modo coerente le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti.

Nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi, la scelta del fornitore deve essere effettuata in via prioritaria, non solo sulla base dei requisiti di affidabilità e serietà professionale, ma anche di rispetto della normativa di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

I principi di comportamento di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, è fatta espressa richiesta:

- a) a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) della Società;
- b) al Datore di Lavoro, al procuratore ed agli altri Responsabili coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- c) ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- d) a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- e) ai destinatari del modello organizzativo, in relazione al proprio grado di responsabilità, è espressamente richiesto di:
 - effettuare la formazione dei soggetti investiti di compiti prevenzionistici e/o mancata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - informare sui rischi specifici connessi alle singole lavorazioni;
 - predisporre della documentazione prevista dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro di IMPRESA SICURA, interni allo stabilimento o nei cantieri esterni, propri o di pertinenza di terzi.

I destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a conoscere e rispettare quanto prescritto nel presente Modello Organizzativo ed inoltre nei documenti richiamati, tra i quali:

- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);

- Piano di Emergenza Aziendale.

C.4 – Struttura organizzativa

La Società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, in cui operano i soggetti di seguito indicati:

- Datore di Lavoro (DDL), è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il soggetto nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che svolge i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e coordina il servizio di prevenzione e protezione;
- Medico competente (MC), ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del D. Lgs.81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs.81/08;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Addetti al primo soccorso, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- Addetti alla Prevenzione Incendi, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

Doveri e compiti del datore di lavoro

Il Datore di Lavoro, fatte salve le eventuali deleghe esistenti in materia, deve:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Società o dell'unità produttiva (o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici) e deve assicurarsi che lo stesso sia adeguato allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di sicurezza e di protezione;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi redatto in conformità alle prescrizioni normative;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di riferimento ed al Medico competente le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati citati dall'art. 18 comma 1, lettera r, del D. Lgs. 81/08;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:
 - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Datore di Lavoro, anche nell'eventuale qualità di appaltatore o subappaltatore, deve inoltre:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori o i collaboratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/01;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla normativa di riferimento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL in nomativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- **nominare il preposto alla sicurezza per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'art. 19. Tale nuovo obbligo è stato inserito con la Legge 215/21 ed è sanzionato penalmente;**
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
- assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7: le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Doveri e compiti dei lavoratori

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze e le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle

proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente.

Doveri del Medico competente

Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003;

- fornisce informazioni ai lavoratori e, a richiesta, anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro con periodicità che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

Doveri ed i compiti del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il Servizio Prevenzione e Protezione secondo la normativa di riferimento deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla normativa di riferimento e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento;
- a fornire ai lavoratori le informazioni previste.

Doveri e compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
- formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della Società dai rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- riceve copia del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa di riferimento su richiesta e per l'espletamento della propria funzione;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di privacy e riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Doveri e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni:
 - 1) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - 2) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - 3) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e prevenzione incendi;
 - 4) nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
 - 5) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - 6) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - 7) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Soggetti Apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

Obblighi degli installatori

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

C. 5 - Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo, operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, che trovano specifica attuazione nelle procedure relative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire formalmente all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere formalmente la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire per quanto possibile la separazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;

- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;

- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;

- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;

- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;

- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e best practice affermatesi a livello nazionale ed internazionale;

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;

- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate:

- prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;

- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, ad un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- segnalare immediatamente ai Responsabili e all'OdV, le anomalie dei dispositivi in uso per l'attività lavorativa, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In ragione dell'attività svolta da IMPRESA SICURA e del basso rischio di verifica dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stante la presenza del DVR e l'individuazione delle figure previste dal D. Lgs. 81/2008, si ritiene sufficiente come modalità di attuazione operativa del modello ex 231/01 adottato dalla Società lo svolgimento di una verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza sulla compliance normativa in materia da svolgersi con la partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Prevenzione

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale. Inoltre sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza di carattere periodico.

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

C.6 – Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro e il procuratore sono dotati di autonomi poteri di gestione e di spesa, in modo da potere intervenire tempestivamente, con velocità e competenza, per eliminare ogni situazione di rischio che si presenti in azienda; tenendo a mente il fatto che un risparmio indebito potrebbe anche essere rilevante ai fini della realizzazione delle condotte di autoriciclaggio meglio definite nella Parte Speciale G.

Le risorse finanziarie devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

C.7 – Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto 231, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

D. REATI AMBIENTALI

L'art. 25 Undecies del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, e modificato nuovamente dal D. Lgs. n. 21/2018, prevede i seguenti reati:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- h) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- i) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- j) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- k) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- l) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- m) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- n) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- o) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- p) Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- q) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- r) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- s) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello regole di condotta volte a prevenire la commissione di tali reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili ed i principi procedurali specifici.

In relazione all'attività tipica di IMPRESA SICURA, si ritiene di prendere in considerazione solo talune delle fattispecie previste dall'elenco dei reati presupposto; ad ogni modo, qualora dovessero registrarsi modifiche negli ambiti operativi della società, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza quello di sottoporre all'attenzione del CdA la necessità di modificare od integrare la presente Parte Speciale.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuati:

D.1 – **le fattispecie del reato presupposto** prevista dall'Art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001;

D.2 – **i processi sensibili**;

D.3 – **i principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dipendenti e collaboratori di IMPRESA SICURA S.R.L., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici;

D.4. – **la struttura organizzativa** in materia di ambiente;

D.5 – **le procedure di controllo**;

D.6 - **le modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;

D.7 – **gli obblighi di informazione ed i flussi informativi** verso l'organismo di vigilanza.

D.1 Fattispecie dei reati presupposto

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.):

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

La condotta rilevante è quella di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della

flora o della fauna. L'inquinamento può essere cagionato sia mediante una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. L'inquinamento penalmente rilevante è, però, solo quello causato "abusivamente", ovvero in violazione di norme di legge statale o regionale (in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o in violazione di prescrizioni amministrativa.

Possibili modalità di commissione del reato: al fine di risparmiare sulle spese di gestione, la società smaltisce abusivamente rifiuti speciali pericolosi (per esempio Toner, sotterrando o gettandoli in mare), causando un'alterazione significativa delle matrici ambientali.

La sanzione pecuniaria per l'ente è da 250 a 600 quote; la sanzione interdittiva è da tre mesi a un anno. Se il delitto è commesso in forma di associazione a delinquere (per esempio nel caso di accordo tra imprese per la gestione illegale di rifiuti) o associazione di stampo mafioso (c.d. ecomafie) la pena pecuniaria per l'ente è da 300 a 1000 quote.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.):

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

La condotta rilevante è quella di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. È sufficiente che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 800 quote; la sanzione interdittiva è da tre mesi a un anno. Se il delitto è commesso in forma di associazione a delinquere (per esempio nel caso di accordo tra imprese per la gestione illegale di rifiuti) o associazione di stampo mafioso (c.d. ecomafie) la pena pecuniaria per l'ente è da 300 a 1000 quote.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

La fattispecie punisce le condotte di danno ambientale e di disastro ambientale di cui rispettivamente agli artt. 452-bis e 452-quinquies c.p. causate da una condotta colposa, quindi non volontariamente. Può trattarsi di colpa generica oppure di colpa specifica; in quest'ultimo caso rileveranno anche le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, nella misura in cui dettino regole modali o divieti a contenuto cautelare/preventivo di eventi di contaminazione ambientale. La sanzione per l'ente è da 200 a 500 quote

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

La condotta rilevante è quella di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La clausola “abusivamente” serve ad escludere la punibilità di condotte di gestione del materiale regolarmente autorizzate dalla pubblica autorità o comunque conformi alla legge; a contrario, potrà integrare il reato in commento la gestione formalmente autorizzata ma sostanzialmente difforme dalle prescrizioni o dalle disposizioni legislative o regolamentari di settore.

La sanzione per l'ente è da 250 a 600 quote. Se il delitto è commesso in forma di associazione a delinquere (per esempio nel caso di accordo tra imprese per la gestione illegale di rifiuti) o

associazione di stampo mafioso (c.d. ecomafie) la pena pecuniaria per l'ente è da 300 a 1000 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

La condotta rilevante è quella di chi, fuori dai casi consentiti, (i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o (ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

La sanzione pecuniaria per l'ente è da 100 a 250 quote.

Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali sul suolo, nel sottosuolo ed in acque sotterranee - Scarichi nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) *“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.*

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o

dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Si riportano di seguito le norme del TUA in materia di scarichi di acque:

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Le condotte incriminate consistono innanzi tutto in (i) apertura o effettuazione di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione, ovvero (ii) effettuazione o mantenimento di uno scarico (preesistente) dopo la sospensione o la revoca dell’autorizzazione medesima. Per queste prime due ipotesi si tratta di un reato essenzialmente formale, la cui tipicità dipende per intero dalla sola assenza del provvedimento abilitante e resta indifferente alla maggiore o minore, spiccata o trascurabile, potenzialità inquinante del reflujo oggetto. Inoltre, le condotte incriminate consistono in (iii) effettuazione dello scarico in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’autorità competente, (iv) superamento dei valori dei limiti tabellari previsti dalla legge o (v) violazione dei divieti di scarico.

Oggetto dello scarico sono solo i reflui industriali, ovvero “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento di scarico” (art. 74 lett. h) D. Lgs. 152/2006). La sanzione per l’ente è da 150 a 300 quote; la sanzione interdittiva può essere applicata per un periodo di tempo compreso tra tre mesi e un anno.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena

dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

La fattispecie in esame punisce la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o comunicazione di cui alla sottesa disciplina ambientale. Nello specifico, la disciplina amministrativa subordina le attività di intermediazione e commercio, al pari quella di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, alla preventiva iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, a seguito della presentazione di idonee garanzie finanziarie. Sono inoltre subordinate ad autorizzazione regionale le attività di recupero e smaltimento, i cui profili amministrativi sono disciplinati dagli artt. 208, 210, 211 D. Lgs. 152/2006. All'assenza di titolo è equiparato il titolo scaduto. Tra le condotte incriminate non è ricompresa quella di realizzazione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti senza titolo abilitativo. Secondo la giurisprudenza, affinché si configuri il reato, è necessario che l'attività non sia di carattere occasionale, posto che la norma, punendo l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale. La sanzione per l'ente è da 150 a 300 quote; la sanzione interdittiva può essere applicata per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e due anni.

Violazione in materia di bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con

l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

La condotta rilevante è quella di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006. La condotta incriminata è omissiva, consiste cioè in un non-fare: non provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato dall'autorità competente. Presupposto della condotta è l'avvenuto realizzarsi di evento inquinante; il responsabile dell'inquinamento ha, infatti, l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato. Possibili modalità di commissione del reato: in seguito di un evento inquinante (non così grave da compromettere in maniera significativa i beni di cui all'art. 452 c.p. – inquinamento ambientale) la società non interviene per bonificare il sito, nonostante vi sia un ordine della pubblica autorità in tal senso.

La sanzione per l'ente è da 100 a 250 quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“(omissis) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

La condotta rilevante è quella di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Possibili modalità di commissione del reato: al fine di evitare un aggravio di costi, viene fornita una falsa indicazione sulla composizione del rifiuto speciale pericoloso prodotto in modo da poterlo smaltire secondo modalità meno gravose insieme ad altri rifiuti prodotti dall'azienda.

La sanzione per l'ente è da 150 a 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Il reato si consuma quando, nell'ambito di una spedizione di rifiuti, i soggetti obbligati (i) omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni o (ii) agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato). L'illecito si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (European Free Trade Association) e non sono firmatari della convenzione di Basilea. Inoltre l'illecito si configura quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE), l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico, l'articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale in violazione del divieto di importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

Possibili modalità di commissione del reato: viene effettuata una spedizione di rifiuti all'estero in violazione della regolamentazione europea, in quanto non vengono allegati i moduli prescritti Regolamento UE n. 1013/2006.

La sanzione per l'ente è da 150 a 250 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 452 - quaterdecies c.p.)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,

o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

La condotta rilevante è quella di chi al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il carattere “ingente” del quantitativo di rifiuti va rapportato non alle singole operazioni di gestione, magari di per sé aventi ad oggetto quantitativi scarsi di rifiuti, bensì al totale, rappresentato dalla somma delle varie, singole operazioni.

Possibili modalità di commissione del reato: esercizio di una discarica abusiva, anche relativa allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oppure attività di miscelazione di rifiuti non consentite.

Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“(omissis) 6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00”.

Il reato si configura quando (i) non viene effettuata l’iscrizione al SISTRI, (ii) quando non viene corrisposto il contributo per l’iscrizione al SISTRI, (iii) quando non viene compilato il registro cronologico o la SCHEDA SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, (iv) quando vengono inserite nel sistema informazioni false o incomplete,

oppure (v) quando il sistema viene fraudolentemente alterato o ne viene impedito il corretto funzionamento. Il SISTRI è il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Tale fattispecie, pur in assenza di un provvedimento formale, è da considerarsi abrogata in seguito alla soppressione del sistema SISTRI ad opera del D.L. 135/2018 (convertito con L. 11/2019).

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

La norma punisce la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione o altrimenti dall'autorità competente se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione per l'ente è da 100 a 250 quote.

(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

La condotta rilevante consiste nella falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, o nell'uso di certificati o licenze falsi o alterati in relazione a esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione.

D.2 Processi sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono di seguito riepilogate:

A) Gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi: ovvero tutte le attività di verifica della conformità della gestione dei rifiuti alle prescrizioni normative vigenti, ai controlli e verifiche sui rifiuti prodotti, alla gestione aree di stoccaggio, allo smaltimento rifiuti pericolosi (RAEE, batterie, toner, computer, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche dismesse, etc), anche con riferimento al rischio (basso) di inquinamento ambientale o disastro ambientale ed ai rifiuti non pericolosi.

b) Autorizzazione agli scarichi: poiché Impresa Sicura non svolge attività produttiva industriale, ma solo attività di servizi, gli scarichi sono assimilabili agli urbani, tuttavia, in via del tutto ipotetica, potrebbe disfarsi dei liquidi nocivi (es inchiostro) negli scarichi dei bagni, creando un inquinamento delle acque.

D.3 Principi di riferimento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e dell'importanza della tutela dell'ambiente. Pertanto, nonostante la limitata applicabilità delle fattispecie all'attività aziendale, si richiede, a tutti i Destinatari, di mantenere comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di protezione dell'ambiente, nonché le autorizzazioni e le prescrizioni imposte dagli organi di controllo, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente, perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni per la tutela dell'ambiente;
- assicurare che tutto il personale coinvolto nell'esecuzione di attività sensibili (gestione dei rifiuti prodotti) abbia ricevuto formazione e addestramento adeguati;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, favorendo l'adozione di scelte che siano maggiormente sostenibili per lo stesso;

- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

In particolare, è espressamente richiesto a ciascuno di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

Con riferimento ai principi procedurali specifici è fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso da parte di soggetti incaricati del controllo.

La Società **si impegna** a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali in relazione all'attività tipica dell'azienda;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle prassi operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

Vista l'attività attualmente svolta da IMPRESA SICURA, si ritiene che le predette indicazioni di carattere generale, unite alle previsioni specifiche, siano sufficienti per la prevenzione e la corretta gestione del rischio di commissione dei reati ambientali.

PROTOCOLLI SPECIFICI

Regole relative alla generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo, del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti e conservazione della documentazione ad esse connessa;
- divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Selezione recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti:

- a) qualifica di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
 - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
 - definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;

- b) (nel caso di intermediari) definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
- c) tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori /smaltitori /intermediari/ trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

D.4 – Struttura organizzativa

Sotto il profilo legale gli interessi dell'impresa sono rappresentati dal **Presidente**. Questi, nominato a tempo indeterminato, adotta e predispone nell'ambito delle proprie competenze ogni misura, processo o strumento che risulti necessario alla tutela dell'ambiente e cura l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente.

D.5 – Procedure di controllo

Le regole comportamentali suindicate sono supportate e verificate dalle funzioni competenti (Responsabile struttura, Presidente), le quali dovranno conferire con l'Organismo di Vigilanza con la cadenza periodica che risulta essere opportuna in base al rischio per l'attività svolta da IMPRESA SICURA.

D.6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per la corretta gestione del rischio ambientale devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori, all'OdV mediante le informazioni inviate, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

D.7. Obblighi di informazione e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il D. Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commesse dai soggetti che rivestono posizioni apicali o da loro sottoposti e che si ritiene opportuno trattare congiuntamente.

Si tratta di reati la cui commissione esula dalla tipologia di attività svolta da IMPRESA SICURA e che pertanto possono essere realizzati incidentalmente da soggetti in posizione apicale o loro dipendenti approfittando della struttura aziendale per raggiungere fini diversi da quelli sociali. Si tratta dei seguenti reati:

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Reati transnazionali (L. n. 146/06).

Per "reato transnazionale", ai sensi dell'art. 3 della l. n. 146/06, si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in più di uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie criminose di cui all'art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica. Poiché tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), si è ritenuta opportuna la trattazione dei reati transnazionali unitamente alla trattazione dei reati associativi all'interno della presente parte speciale.

Le fattispecie di reato previste dalla L. n. 146/2006 sono le seguenti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La presente Parte Speciale fornisce, quindi, ai Destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e transnazionali.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- E. 1 Le **fattispecie dei reati presupposto** previsti dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e dalla L. N. 146/06;
- E.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;
- E.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello
- E.4 – Modalità di gestione delle risorse finanziarie
- E.5 - Obblighi di informazione e flussi informativi

E.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi, ad eccezione delle

fattispecie per le quali si è esclusa qualsiasi relazione con l'attività svolta dalla società IMPRESA SICURA.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi, le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La fattispecie in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La caratteristica che distingue il reato associativo dal concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. è costituita dalla stabilità dell'organizzazione criminosa che si realizza tra le parti, volta a porre in essere una serie indeterminata di delitti e fondata su accordo illecito permanente, mentre il concorso si configura con la partecipazione alla commissione di un reato.

Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere sono, dunque, l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi e un programma criminoso che tende alla realizzazione di più delitti non necessariamente e preventivamente determinati, essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti scopo. Ulteriore elemento della fattispecie è rappresentato dall'esistenza di un *consortium sceleris* che può essere desunto da differenti fattori, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione.

L'art. 416 c.p. punisce sia coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, sia

coloro che vi partecipano; si dettagliano di seguito le definizioni dei soggetti indicati nella norma.

- “Promotore”: colui che prende l’iniziativa per la creazione dell’associazione manifestando ai terzi il programma criminoso;
- “Costitutore”: colui che crea l’organizzazione mediante il reclutamento del personale e il reperimento di mezzi;
- “Organizzatore”: colui che fornisce una struttura operativa all’associazione e ne garantisce l’efficienza attraverso il reperimento di mezzi e persone necessari alla realizzazione del programma;
- “Partecipe”: colui che stabilmente mette a disposizione il proprio contributo per garantire la sopravvivenza dell’associazione e/o il perseguimento degli scopi sociali.

L’associazione per delinquere è un reato permanente e doloso.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

A differenziare l'associazione di tipo mafioso dall'associazione per delinquere sono i mezzi utilizzati e le finalità associative. Quanto al profilo strumentale, il metodo mafioso si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che tale forza intimidatrice crea.

In merito alla forza di intimidazione, che si configura come il timore procurato ai terzi in virtù dell'attitudine alla coazione e all'esercizio di pressioni, essa deve derivare dall'associazione nel suo complesso e non deve riguardare necessariamente la vita e/o l'incolumità personale, ma può rilevare anche il timore di gravi danni al patrimonio.

Con riferimento alle condizioni di assoggettamento e omertà, esse devono essere conseguenza della precedente attività dell'associazione che ha creato uno stato di sottomissione. L'assoggettamento consiste in una condizione di soggezione particolarmente intensa, perdurante e diffusa mentre per omertà si intende il comportamento caratterizzato dalla non collaborazione con gli organi dello Stato, dalla reticenza e dal favoreggiamento nei confronti dei membri del sodalizio.

Quanto agli scopi che devono essere perseguiti dall'associazione di tipo mafioso, essi non si limitano alla realizzazione di un programma criminoso ma si estendono all'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, ad ostacolare il libero esercizio di voto o al procacciamento di preferenze elettorali. Le diverse finalità sono alternative fra loro, nel senso che per la sussistenza del reato è sufficiente il perseguimento di uno solo degli scopi indicati.

L'associazione di tipo mafioso è un reato doloso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

L'art. 416 ter c.p. sanziona la condotta che si sostanzia nell'accordo tra il candidato alle elezioni e l'associazione mafiosa, consistente nell'accettazione della promessa di procurare voti in cambio di denaro o altra utilità. L'espressione "altra utilità" è stata introdotta dal legislatore con la L. n.

62/2014 al fine di ampliare l'oggetto materiale dello scambio, ricomprendendovi così, non solo il denaro, ma anche aggiudicazioni di appalti, rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico che si sostanzia nella coscienza e nella volontà di richiedere la promessa di voti in cambio di altro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Tale ipotesi di reato, che pare remota, in realtà si può realizzare ad esempio allorché la società per conseguire il pagamento di prestazioni, seppure eseguite, privi taluno della libertà.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si precisa che la fattispecie prevista e punita dall'art. 377 bis c.p. è oggetto di una Parte Speciale ad essa dedicata (K) che verrà trattata successivamente: si rinvia a quanto in essa specificamente indicato.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte **penale** internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato di favoreggiamento personale può essere commesso da chiunque e si configura come un reato a forma libera, nel senso che qualunque azione od omissione finalizzata ad intralciare le indagini integra gli estremi della fattispecie penalmente rilevante.

Tale delitto è punibile a titolo di dolo generico, ossia l'agente deve agire con coscienza e volontà di aiutare una persona ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche in relazione ad un reato commesso.

Si precisa che:

- L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.
- Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.
- Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

Affinché il reato si possa dire consumato, è necessario che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva all'attività delle autorità.

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98)

(omissis)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinqies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» 3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere].

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma 12 del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro

quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Rilevano ai fini della punibilità ex D. lgs. 231/2001 le condotte di reato che si sostanziano nel promuovere, dirigere, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina.

Si precisa che:

- Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.
- Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

E.2 Processi sensibili

Per quanto riguarda i reati previsti nella presente parte speciale, si osserva che la maggior parte delle fattispecie penali descritte al punto E.1 siano assai distanti dall'attività di impresa ed asso-

lutamente contrarie ai valori etici ed ai principi morali che ispirano da sempre l'agire della società IMPRESA SICURA. Per tale motivo si è esclusa a priori la possibilità di commissione di alcune fattispecie di reato, che non sono state prese in esame nella presente parte speciale.

Per quanto riguarda le fattispecie di reato indicate, seppure il rischio appare remoto, non si può escludere che dagli innumerevoli rapporti lavorativi che mettono in contatto il personale di IMPRESA SICURA con realtà le più disparate, private e pubbliche, possano astrattamente presentarsi occasioni di per la commissione di reati, anche in forma associata o con modalità transnazionale. Ad esempio si potrebbe ipotizzare la fornitura di attestazione di partecipazione a corsi di formazione non eseguiti a soggetti extracomunitari privi di documenti.

Sono pertanto state individuate le seguenti aree di rischio:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Gestione dei rapporti con collaboratori esterni;
- Gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi;
- Gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni;
- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione dei rapporti con i clienti italiani (ed esteri);
- Gestione e rendicontazione relativa a finanziamenti pubblici;
- Conclusione di contratti con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di stampo mafioso) volte consapevolmente a sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Contratti di acquisto e/o di vendita stipulati con società estere;
- Rapporti con i soci;
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità.

Il sistema in linea generale

Da quanto sopra esposto, seppure con estrema improbabilità, ogni area aziendale può essere interessata dal compimento dei reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali purché il soggetto che li commette non sia mosso da un interesse esclusivamente proprio (ad es. voglia favorire un familiare per il conseguimento di una posizione lavorativa). Per aversi una responsabilità dell'ente occorre che i reati vengano commessi nel suo interesse.

Al fine di evitare la commissione di tali reati nell'esercizio delle attività aziendali, oltre alle regole del presente Modello è pertanto necessario che i soci, i componenti del CdA, i dipendenti ed i collaboratori si attengano scrupolosamente al rispetto delle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Conservazione della documentazione relativa alla tracciabilità delle operazioni;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Principi generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società, nonché ai collaboratori esterni, Consulenti e Partner commerciali - in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti sopra indicati, nell'espletamento delle attività di loro competenza, sono tenuti ai seguenti obblighi:

- 1- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Delitti di criminalità organizzata e rilevanti ai fini dei Reati transnazionali;
- 2- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- 3- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- 4- Acquisire il maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull'operato dei propri clienti e sui propri partner commerciali e collaboratori esterni, al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra l'operazione in essere e il profilo della controparte;
- 5- Assicurare la tracciabilità di ogni fase del processo aziendale, con particolare attenzione al momento ed alla sede in cui viene assunta la decisione;
- 6- Verificare e controllare l'affidabilità e integrità morale dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e partner commerciali, se del caso richiedendo la produzione di certificati del casellario o di autocertificazioni attestanti la presenza di procedimenti penali pendenti e/o conclusi;
- 7- Utilizzare i beni strumentali ed i servizi dell'ente solo per finalità aziendali rientranti tra le attività previste nell'oggetto sociale, con assoluta esclusione di uso personale o di altre persone;
- 8- Rispettare i ruoli e le funzioni aziendali, senza intromissioni ed interferenze da parte di soggetti estranei alla funzione che non siano previste e proceduralizzate;
- 9- Prevedere che ogni attività che non rientri nelle ordinarie procedure sia condivisa e formalizzata con appositi ordini di servizio;
- 10- Richiedere pareri legali in caso di operazioni dubbie;
- 11- Rispettare le procedure di riscossione e di pagamento, attenendosi scrupolosamente all'utilizzo di mezzi leciti;
- 12- Ricorrere all'autorità giudiziaria per ogni vertenza di tipo legale, attinente alle prestazioni eseguite, al loro pagamento, alle contestazioni con i clienti o i fornitori, alle vertenze con i dipendenti, a furti in azienda ed in generale, ad ogni contenzioso.

Infine, essendo i reati di criminalità organizzata spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali possano essere estesi anche alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale.

La società ripudia ogni forma di violenza ed il ricorso ad ogni forma di coartazione fisica o psicologica o di minaccia, diretta o indiretta, per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di tali sistemi deve immediatamente darne notizia ai propri superiori o agli organi sociali o alla proprietà e sempre e comunque all'OdV.

Tali comportamenti sono severamente proibiti e sanzionati come illeciti disciplinari.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero.

1) Ciascun Destinatario della presente Parte Speciale è tenuto a:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- rispettare scrupolosamente le norme in materia di verifiche antimafia per contratti e sub-contratti, richiedendo la documentazione antimafia – quando prescritta – e comunque osservano ed applicano le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione dei Fornitori/Appaltatori venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

2) È inoltre fatto espresso divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e

con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;

- attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre , ovvero contribuire alla predisposizione dei, mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre o tollerare, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società;
- immettere nel mercato, importare, esportare o comunque detenere senza avere conseguito la licenza prevista per legge, le sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
- procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti;
- procurare voti avvalendosi di modalità intimidatorie per ottenere denaro o di altra utilità.

3) Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, deve essere informato l'OdV con nota scritta, nonché il diretto Responsabile del soggetto interessato.

4) L'OdV deve altresì essere tempestivamente informato nel caso in cui qualsivoglia Destinatario della presente Parte Speciale venga contattato da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi. In ogni caso, il soggetto interessato non deve in alcun modo dare seguito al contatto, nonché informare tempestivamente il proprio Responsabile.

Nel caso in cui il responsabile sia o appaia essere in conflitto di interesse, deve essere informato l'OdV.

Ad integrazione dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

E.4 – Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale, le risorse finanziarie devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

E.5 – Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si richiama, in particolare, quanto predisposto dai seguenti documenti:

- 1- Procedura APPROVVIGIONAMENTI**
- 2- Procedura GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE**
- 3- Procedura ATTIVITA' COMMERCIALE**
- 4- POLITICA DELLA QUALITA'**

F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DELITTI
DI FALSITA' IN MONETE E CONTRAFFAZIONE DI SEGNI
DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI
INDUSTRIALI

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha apportato introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25 bis 1 (delitti contro l'industria ed il commercio) e modificato l'art. 25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione. La presente Parte Speciale ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio sia i delitti in materia di proprietà industriale, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi dell'Ente rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi di controlli implementati.

Il D. lgs. n. 231/2001, agli articoli 25 bis e 25 bis.1, prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato che possono essere commesse da soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori, agenti e Partners commerciali:

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quarter c.p.)

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili ed i principi procedurali specifici.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

F.1 Le **fattispecie dei reati presupposto** previsti dall'art. 25 e dall'art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001;

F.2 I **processi sensibili**;

F.3 i **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;

F.4 **Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

F.5 **Obblighi di informazione e flussi informativi.**

F.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati per i quali è stato individuato un rischio, seppure estremamente basso, delle modalità di commissione degli stessi.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.”

Il reato si configura con l'utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una attività concorrente. Ai fini della punibilità non è necessario che si verifichi la turbativa ma è sufficiente il tentativo, attraverso l'utilizzo e la predisposizione di sistemi idonei a realizzarla.

L'elemento soggettivo richiesto affinché sussista il reato è rappresentato dal dolo, che si concreta nella volontà di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio d'industria.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti

di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

Colui che commette il reato deve esercitare un'attività commerciale, industriale o produttiva, pertanto, nonostante la norma faccia riferimento a "chiunque" come soggetto attivo, è possibile ritenere che tale disposizione sia indirizzata ai soli imprenditori nell'ambito di un conflitto con altri esercenti attività imprenditoriale.

La condotta tipica del reato si sostanzia nel compiere atti di concorrenza attraverso l'uso di violenza o minaccia volti a distorcere il normale quadro competitivo. Ai fini della configurabilità del delitto non è necessario che la condotta produca un'effettiva distorsione della concorrenza ma è sufficiente la sola potenzialità della minaccia o della violenza, cioè il tentativo.

L'elemento soggettivo richiesto affinché si configuri il reato è rappresentato dal dolo, che si concreta nella volontà di escludere o ridurre la concorrenza.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro."

Il bene giuridico tutelato dall'articolo in esame viene individuato nella pubblica funzione dello stato di assicurare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, l'onesto svolgimento dei commerci, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale. Obiettivo della tutela non è quindi l'interesse patrimoniale dell'acquirente singolo, bensì un interesse collettivo, seppure in via secondaria ed accessoria, viene altresì tutelato l'interesse del singolo compratore leso nella transazione viziata.

Soggetto attivo è chiunque eserciti un'attività commerciale, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

La condotta tipica consiste in una delle seguenti attività:

- consegna di una cosa mobile per un'altra, che nel caso di IMPRESA SICURA, potrebbe essere un attestato inidoneo alla formazione richiesta dal cliente
- consegna di cosa mobile essenzialmente diversa da quella pattuita. La diversità può attenersi all'origine, intesa come luogo di produzione del bene stesso, alla provenienza, in riferi-

mento all'azienda che ha prodotto quel determinato bene, alla qualità (valore o pregio) o alla quantità (numero o peso).

- Non è necessario che l'agente utilizzi condotte ingannatorie, in quanto il reato prescinde dal fatto che questi abbia adottato particolari accorgimenti.

Per "esercizio di attività commerciale", la giurisprudenza ritiene sia sufficiente una qualsiasi attività finalizzata allo scambio di beni, purché posta in essere in luogo destinato agli scambi.

L'elemento soggettivo di tale reato è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto in esame si sostanzia, dunque, in una sleale esecuzione del contratto posto in essere mediante la consegna di cosa diversa da quella pattuita.

Soggetto passivo può essere chiunque riceva a qualunque titolo *aliud pro alio* in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

Si procede ex art. 515 c.p. qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.

Responsabile del reato di frode in commercio è stato ritenuto non solo il commesso che in un esercizio commerciale abbia consegnato qualcosa difforme da quella pattuita, ma anche lo stesso titolare.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spen-

de o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

F.2 Processi sensibili

In relazione all'attività svolta da IMPRESA SICURA, il rischio di commissione di delitti contro l'industria e il commercio, o in materia di falsità in monete e contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali non risulta essere particolarmente elevato, poiché l'attività non ha ad oggetto la produzione di beni materiali, bensì la formazione professionale, attraverso la somministrazione di corsi ad opera di soggetti qualificati e il rilascio di attestati di partecipazione. Tuttavia le operazioni di pagamento o riscossione, con riferimento a casi sporadici e ben limitati, possono avvenire con denaro contante, per cui si configura la possibilità di incorrere o concorrere nei reati di falso sopra indicati.

Con riferimento ai reati contro l'industria ed il commercio, che prevedono fattispecie di falso, non si atagliano all'attività svolta da IMPRESA SICURA, e comunque sono sufficientemente coperte dai principi generali previsti dal presente MOG e dal CODICE ETICO. Tuttavia, l'attività può essere svolta a favore di enti pubblico o privati, pertanto nella fase di commercializzazione dei servizi a clienti privati o della partecipazione a bandi pubblici, anche a trattativa privata, per l'affidamento del servizio di formazione dei pubblici dipendenti, si può configurare la commissione dei reati sopra esposti. Ciò in quanto le condotte illecite previste dai reati in epigrafe, possono essere commesse da chiunque, trattandosi di reati comuni.

Pertanto, da uno scrupoloso ed attento esame delle procedure sono emersi i seguenti processi sensibili:

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con terze parti per

l'approvvigionamento o la fornitura di beni/servizi.

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di consulenze/prestazioni professionali.
- Gestione documenti e dati;
- Gestione delle utilità;
- Gestione della strumentazione informatica;
- Gestione dei pagamenti, delle riscossioni e della cassa.

F.3 Principi di riferimento

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria ed il commercio, contro la falsità in monete e la contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, i Destinatari, i collaboratori, i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Delitti;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della gestione del processo di certificazione;
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui ciascun soggetto deve svolgere l'attività che gli compete;
5. tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
6. evitare la realizzazione di condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;

7. evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
8. evitare conflitti di interesse negli incarichi assegnati;
9. nel caso in cui si faccia ricorso al pagamento in contanti, verificare l'autenticità delle monete;
10. in caso di ricezione di monete false, allertare immediatamente i propri superiori e informare l'OdV;
11. verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o di qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
12. ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la tessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
13. non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso;
14. non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
15. non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti o servizi recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della eventuale registrazione di un marchio o segno distintivo facente capo all'Azienda;
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza.
- Verifica della falsità delle monete
- Attenersi a quanto indicato nel manuale della qualità.

Ai destinatari del modello, siano essi dipendenti o collaboratori esterni, è fatto espresso divieto di:

- Effettuare o ricevere elargizioni in denaro che non siano previste dal contratto di fornitura del servizio;

- Distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietato ricevere qualsiasi forma di regalo o compenso, direttamente o a persone riconducibile al nucleo familiare, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda cliente dei servizi offerti da Impresa Sicura. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'estrema esiguità del loro valore. In ogni caso i regali ricevuti – compresi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- Effettuare prestazioni in favore di altre Società, dei collaboratori, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Falsificare o alterare monete o utilizzare monete false o alterate;
- Falsificare o alterare valori bollati o utilizzare valori bollati falsificati o alterati;
- Falsificare o alterare gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione;
- Contraffare marchi o segni distintivi, brevetti modelli o disegni oppure utilizzare marchi, disegni o segni distintivi contraffatti o alterati;
- Adoperare violenza o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o commercio;
- Porre in essere attività di concorrenza illecita con violenza o minaccia;
- Mettere in circolazione attestati con segni mendaci;
- Rilasciare attestati / certificati senza che il soggetto abbia partecipato fattivamente e regolarmente al corso di formazione.

F.4 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale, le risorse finanziarie devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la

predisposizione e verifica di idonei “sistemi di sicurezza” per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

F.5 – Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all’OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all’OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza. La Società e l’Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

G. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO

L'art. 25 octies del D. Lgs n. 231/2001, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 231/07 e modificato dalla L. n. 186/2014, e successivamente dal D. Lgs 195/2021, prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato che possono essere commesse da soggetti in posizione apicale e dai loro sottoposti:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'art. 25 octies è stato inserito nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. n. 231/2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione. Successivamente è stato modificato dalla L. n. 186/2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio. Da ultimo, il D. Lgs 195/2021 è intervenuto modificando i presupposti per la verifica di tali reati, recependo la disciplina di matrice europea in materia di lotta al riciclaggio mediante il ricorso al diritto penale.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

G.1 Le fattispecie dei **reati presupposto** previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001;

G.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;

G.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;

G.4 I **principi di controllo**

G.5 **Obblighi di informazione e flussi informativi**

G.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descri-

zione dei reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.

La ricettazione richiede l'esistenza di un delitto-presupposto: non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso da altri un altro reato dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. In seguito alle modifiche operate nel 2021 con il D. Lgs. n.195, tale presupposto non è più solamente il delitto non colposo, ma anche il delitto colposo e la contravvenzione che rispetti i limiti edittali previsti dalla norma.

Più specificamente, questo comporta che potrà essere perseguito il comportamento dell'ente che abbia riciclato i proventi delittuosi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose) commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, così come l'ente che abbia riciclato proventi ottenuti con il mancato rispetto della normativa in materia ambientale, la quale prevede numerose contravvenzioni entro la soglia di rilevanza.

Soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da delitto oppure si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, eccezion fatta per colui che abbia partecipato al delitto anteriore dal quale provengono i beni, come previsto dall'espressione in apertura della norma. La condotta incriminata consiste dunque nell' "acquistare", "ricevere", "occultare" o nell'"intromettersi" in queste azioni.

Per “acquisto” si intende il possesso delle cose e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l’acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell’agente.

Con il termine “ricezione” si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità del bene, anche solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo.

L’elemento soggettivo del delitto è rappresentato dal dolo specifico, consistente nel precipuo intento di ottenere incrementi patrimoniali.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”.

Il delitto di riciclaggio può essere commesso da chiunque, fatta eccezione anche in questo caso, come emerge dall’espressione in apertura della norma, per coloro i quali abbiano partecipato, in qualità di concorrenti, alla commissione del reato presupposto.

Affinché il reato si configuri, è necessario che l’agente ponga in essere una delle seguenti condotte:

- sostituzione di denaro o beni di provenienza illecita, intesa come consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso;
- trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita, che si attua mediante lo spostamento del provento criminale da un luogo a un altro mediante artifici per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza;
- compimento di operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto del reato.

La commissione delle indicate condotte deve essere accompagnata dalla consapevolezza che i capitali provengano da un delitto, che in seguito alle modifiche del D. Lgs 195/2021 potrà essere an-

che un delitto punito a titolo di colpa.

Il comma secondo disciplina, come per la ricettazione, l'eventualità in cui l'oggetto del riciclaggio provenga dal compimento di un reato punito a titolo di contravvenzione che preveda l'arresto superiore ad un anno nel massimo o non inferiore a sei mesi nel minimo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato può essere commesso da chiunque, eccezion fatta per colui che abbia partecipato al compimento della fattispecie di reato anteriore dal quale provengono i beni, come previsto dall'espressione in apertura della norma.

Affinché si configuri tale delitto, il soggetto attivo deve investire capitali illeciti in attività economiche e finanziarie e deve agire con dolo: dunque con coscienza e volontà di destinare capitali di cui conosca la provenienza illecita ad attività lecite.

La norma, inoltre, prevede una clausola di sussidiarietà che esclude l'applicabilità dell'art. 648 ter nelle ipotesi in cui risultano realizzate le fattispecie ex artt. 648 e 648 bis, facendo sì che il delitto di reimpiego sia destinato a soccombere in presenza di fatti di ricettazione e riciclaggio. In sostanza si tratta di una fattispecie residuale che è stata introdotta per punire le condotte che non rientrano nelle altre ipotesi di reato.

Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato di autoriciclaggio, che, a differenza delle altre fattispecie del medesimo art 25 octies, consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, è entrato in vigore nell'ordinamento giuridico italiano dal 1 gennaio 2015.

Nel delitto ex art. 648 ter 1, il soggetto attivo è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un reato, avendo il D. Lgs 195/2021 inciso anche su questo articolo con l'ampliamento dei reati presupposto ai delitti anche colposi e alle contravvenzioni di particolare gravità.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato presupposto (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

Mentre con il termine "impiego" il legislatore ha voluto colpire l'utilizzazione del denaro, la condotta di "sostituzione" comprende tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità con altri e diversi beni. Per "trasferimento" si intende, invece, lo spostamento dei proventi del reato nel patrimonio altrui.

La punibilità di tale delitto è prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento di reato.

G.2 Processi sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- Gestione dei processi amministrativo, contabili e finanziari;
- Gestione dei finanziamenti;

- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione degli investimenti;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
- Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- Concessione di liberalità e omaggi;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria;
- Gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali;
- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (rilevante solo in via indiretta).

G.3 Principi di riferimento

In relazione alle Aree a Rischio sopra indicate, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello devono rispettare anche i principi di seguito riportati:

- 1) qualora si ravvisino dubbi sull'attuazione dei principi di comportamento durante lo svolgimento delle attività operative, il soggetto cui sorgano le incertezze deve interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente della società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) e deve, altresì, inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza;
- 2) la Società implementa un sistema di corretta gestione contabile dei rapporti con i fornitori e con i clienti;
- 3) la Società prevede una procedura interna volta al controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese dai fornitori, gli importi fatturati dagli stessi e gli importi pagati;
- 4) la Società implementa una procedura volta al controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese ai Clienti, gli importi fatturati e gli importi incassati;
- 5) la Società implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento);
- 6) qualora si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner, come ad es. nei casi di controparti non note, la Società procede mediante richie-

sta di informazioni (ad es. certificati camerali) o interrogazione di banche dati specializzate;

7) la Società prima di procedere ad accordi negoziali con fornitori o clienti con sede nei paesi a fiscalità agevolata, verifica l'attendibilità commerciale;

8) la Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita, con particolare attenzione alla sede legale dell'azienda controparte (ad es. paradisi fiscali);

9) la Società rifiuta di effettuare e ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dalle norme vigenti;

10) i pagamenti devono essere effettuati secondo un iter standardizzato a livelli successivi;

11) i flussi finanziari devono essere interamente tracciabili;

12) le operazioni di cassa e le operazioni comunque connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, o di investimento, devono essere effettuate in conformità alla legge, devono essere utilizzate solo in caso di effettive necessità finanziarie e devono essere gestite fornendo agli organi societari e di controllo adeguate informazioni e documentazione;

13) le operazioni sul capitale devono essere effettuate nel rispetto della legge e dello Statuto;

14) le operazioni di investimento devono corrispondere a reali ed immediati interessi della società e devono essere finanziate con denaro derivante dall'attività di impresa;

15) l'impresa può utilizzare solo flussi di denaro tracciato, frutto di attività lecite che rientrano nell'oggetto sociale;

16) per ogni operazione deve essere indicata la provenienza del denaro impiegato.

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dall'acquisire a titolo oneroso o gratuito o dall'entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- si astengono dall'occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- non partecipano in alcun modo all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- non compiono alcuna operazione (trasferimento, sostituzione o altre attività) atta ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza di danaro, beni o altre utilità;
- seguono scrupolosamente tutte le regole aziendali previste in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- evitano ogni tipo di intesa illecita con fornitori, potenziali fornitori, concorrenti, qualora questi dovessero promettere forniture a condizioni economiche sospettosamente vantaggiose;
- sono particolarmente scrupolosi nel rispetto della normativa prescritta per le offerte anormalmente basse, poiché potrebbero celare tentativi di riciclaggio o, per l'acquisto di beni, potrebbero avere ad oggetto beni di provenienza illecita;
- gestiscono gli adempimenti fiscali nel pieno rispetto della normativa di riferimento sia per quanto concerne i calcoli di imposte e tasse, sia per quanto concerne i termini di pagamento;
- mantengono la documentazione relativa ai pagamenti e alle altre transazioni consentendo di ricostruire i passaggi e di dimostrare la provenienza di eventuali somme di danaro od altra utilità.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente Modello: agli organi sociali e ai dipendenti in via diretta, mentre ai Consulenti, ai fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale è vietato commettere delitti o concorrere nella loro commissione e impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il danaro o altre utilità ricavate dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In particolare, tutte le attività che riguardano gli utili della società devono essere tracciabili e consentire di identificarne la provenienza.

È vietato concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In questo senso, sono vietati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- trasferimenti di danaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia com-

plussivamente pari o superiore a 2.000,00 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.r.l.);

- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.r.l.;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
- intrattenimento di rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura, del furto ecc.
- acquisto di beni da soggetti che non siano operatori economici in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio della loro attività;
- erogazione di prestazioni non necessarie, fatturazione di prestazioni non effettivamente erogate;
- duplicazione di fatturazione per una medesima prestazione;
- omissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omissione della registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- concessione di qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne.

Si richiamano, inoltre, le regole di comportamento previste nella Parte Speciale del Modello lett. "A" e lett. "E".

G.4 - Principi di controllo

Principi generali di controllo.

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui principi generali di seguito descritti.

- Segregazione dei compiti. Gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Norme. Gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure). Gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - b) chiaramente definiti e conosciuti.
- Tracciabilità. Gli standard si fondano sul principio secondo cui:
 - a) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
 - b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
 - c) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

G.5 Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riser-

vatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

H. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI
DATI, DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI

La presente parte speciale ha ad oggetto tre gruppi di reati per i quali possono richiamarsi le medesime procedure volte al contenimento del rischio di realizzazione dei medesimi, in quanto strettamente collegate all'utilizzo delle risorse informatiche ed alla conservazione dei dati, che ormai avviene prevalentemente in forma digitale.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Quanto ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati, il legislatore italiano ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001, con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha apportato significative modifiche al corpus normativo dal punto di vista sostanziale e processuale. La conoscenza della struttura e delle modalità con cui si configurano i reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

La portata delle modifiche introdotte ha investito anche il D. Lgs. n. 231/01 che, sulla scorta della previsione contenuta al nuovo articolo 24-bis, sancisce la punibilità, ai sensi del citato Decreto, delle condotte criminose delineate dagli articoli novellati del codice penale qualora i reati in questione siano commessi da dipendenti dell'ente, da soggetti ad essi equiparati e/o da soggetti in posizione apicale anche nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente stesso.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare un'altra fattispecie penalmente rilevante. Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione dell'impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del c.d. "mondo virtuale".

Infine, per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, preme sottolineare che si tratta di fattispecie create in seguito al recepimento di una normativa europea, che ha trovato asilo nel D. Lgs. 184/2021, il quale tratta appunto degli strumenti di pagamento virtuale. Il medesimo decreto è responsabile dell'inserimento dell'art. 25 octies.1 nel D. Lgs. 231/2001, oggetto, anche in questo caso per affinità delle aree sensibili, della presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei reati che verranno descritti “informatici”, i reati in violazione del diritto di autore ed i delitti sui pagamenti virtuali.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

H.1 Le fattispecie dei **reati presupposto**

H.2 I **processi sensibili** nell’ambito dei reati oggetto della parte speciale;

H.3 I **principi di riferimento, di comportamento e di controllo**

H.4 Gestione delle **risorse finanziarie**

H.5 **Flussi informativi** verso l’Organismo di Vigilanza

H.1 Fattispecie dei reati presupposto

H.1.1 Le tipologie di delitti informatici (art. 24 bis del D. Lgs.231/2001)

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001

Art 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Le disposizioni del codice penale relative alle falsità nei documenti cartacei sono estese anche alle falsità sui documenti informatici: con quest’ultima espressione si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. L’art. 491-bis c.p. fornisce una definizione di documento informatico basata sull’elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria – sia esso interno sia esso esterno all’elaboratore elettronico – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dei dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico. Non costituisce supporto informatico ai sensi dell’art. 491-bis c.p. il tabulato emesso dal computer al termine del processo di elaborazione: il tabulato – così come ogni output stampato – è infatti normalmente costituito da un foglio di carta sul quale il contenuto dei dati è riprodotto in caratteri alfanumerici per consentirne la lettura da parte dell’uomo; rientrano invece nella nozione di documento informatico le carte di pagamento a banda magnetica e le carte a microprocessore (ad es. carte prepagate, carta a scalare e delle carte telefoniche). È inoltre documento informatico il supporto informatico che contenga il programma specificamente destinato ad elaborare i dati, ossia il programma memorizzato all’interno del sistema informatico o su un supporto esterno che svolga la funzione di elaborare dati.

La falsità riguardante un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, può essere inerente ai seguenti reati: Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Art.477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative/ Articolo 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o private in attestati del contenuto di atti / Articolo 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Articolo 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative / **Articolo 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità /Articolo 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato / Articolo 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico / Articolo 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni / Articolo 487 c.p. / Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico / Articolo 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali / Articolo 489 c.p. Uso di atto falso / Articolo 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri / Articolo 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti / Articolo 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico**

L'ente risponde pertanto del reato di falso ideologico commesso allorchè venga rilasciato un attestato di partecipazione falso, relativamente al fatto che il soggetto ivi indicato non abbia partecipato al corso o sia falsa o non corretta la data o qualsiasi altro elemento dell'attestato.

Art. 615 bis - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da uno da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri

casi si procede d'ufficio".

La norma è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore. La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Si ha introduzione quando si oltrepassano le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema e si è quindi in condizione di richiamare i dati ed i programmi che vi sono contenuti. L'introduzione può avvenire sia da lontano ossia per via elettronica sia da vicino da parte di chi si trovi a diretto contatto con l'elaboratore. Oltre all'introduzione rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

È bene precisare che per operatore di sistema deve intendersi solo quella particolare figura di tecnico dell'informatica (c.d. system administrator) che all'interno di un'azienda ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dati nonché la possibilità di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera oppure di altri sistemi, qualora vi sia un collegamento in rete.

Art. 615 quater - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da

misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater”.

L'art. 615-quater è rivolto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici: infatti chi entra in possesso abusivamente di codici d'accesso, può commettere un accesso abusivo ad un sistema o può diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente al sistema. L'oggetto del reato, ampliato come da disposizione normativa introdotta con la legge 238/2021, viene identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura dello stesso: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione; non è invece punita la semplice detenzione di codici di accesso o di strumenti similari da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Art. 615 quinques- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici(3), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”

L'art. 615-quinques c.p. è rivolto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici. La condotta punita è la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza), la consegna (dare in senso materiale) o, in ottemperanza alla modifica operata dalla legge 238/2021, la detenzione o la installazione abusiva di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione. La legge non fa distinzione tra virus creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca con-

cretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca. Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Art 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata. Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva. La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Art 617 quinquies - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri

mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.”.

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Il reato previsto dall'art. 617-quinquies c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Art 635 bis C.P. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Non possono invece essere considerati componenti di un sistema informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati. Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica ottica o similare) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno

come un disco magnetico o ottico. Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art. 635-bis c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo. Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

Art. 635 ter C.P. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Per la descrizione degli elementi costitutivi del reato si rimanda alle fattispecie precedenti.

Art. 635 quater C.P. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata”.

Per la descrizione degli elementi costitutivi del reato si rimanda alle fattispecie precedenti.

Art 635 quinquies C.P.- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informativi o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o

il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Per la descrizione degli elementi costitutivi del reato si rimanda alle fattispecie precedenti.

Art 640 quinquies C.P.- Frode informatica del certificatore di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

La direttiva europea 1999/93/CE, recepita con il D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, ha regolamentato lo strumento delle firme informatiche nel quadro comunitario con l'obiettivo di promuoverne l'utilizzo e il riconoscimento giuridico con l'introduzione sia di una disciplina organica in materia sia di alcuni servizi di certificazione che ne garantiscano il corretto funzionamento. Gli interventi normativi nazionali volti a promuovere un effettivo adeguamento alla disciplina comunitaria sono stati numerosi e hanno condotto all'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 parzialmente modificato dal D. Lgs. 159/2006 e dal D. Lgs. 235/2010) che attualmente costituisce la fonte primaria in materia.

Art 1, c.11, L.133/19 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica), o al comma 6, lettera a) (affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) (attuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero dello Sviluppo Economico), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) (reti, sistemi informativi e servizi informatici), o ai fini delle comunicazioni richieste o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'inapplicabilità a IMPRESA SICURA delle fattispecie di cui agli artt. 171-septies e 171-octies.

Si procede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, 171 bis, e 171-ter.

Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;

ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse di IMPRESA SICURA qualora venissero caricati sul sito di IMPRESA SICURA dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Art. 171 bis - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne pro-

fitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Art. 171 ter - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La fattispecie punisce le condotte di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. Sono sanzionate altresì le medesime condotte aventi ad oggetto opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Inoltre, rileva la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o il commercio, ed anche la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. L'art. 171.ter punisce, infine, l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 493-ter c.p.- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con

la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Gli artt. 493 ter e 493 quater sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti dal D. Lgs 184/2021, che ha inoltre modificato il codice penale in quanto il primo articolo faceva inizialmente riferimento alle sole carte di credito, mentre il secondo risulta essere una nuova creazione, in risposta alle sollecitazioni di matrice sovranazionale in materia. Più specificamente, l'art. 493 punisce chi utilizza indebitamente o falsifica mezzi di pagamento diversi dal contante, indicando dettagliatamente cosa deve intendersi con detta locuzione; la definizione, contenuta nell'art. 1 dello stesso D. Lgs. 184/2021, specifica come per “strumento di pagamento diverso dal contante” deve intendersi “ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre

ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

L’art. 493 quater svolge invece la funzione di sanzionare tutte le condotte prodromiche o che potrebbero facilitare la commissione del reato di cui all’articolo precedente. Entrambe le fattispecie prospettano un agire posto in essere attraverso l’utilizzo di strumentazione informatica, differenziandosi sensibilmente dalle fattispecie relative al falso in moneta.

H.2 I processi sensibili

L’analisi dei processi aziendali di IMPRESA SICURA ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono pertanto elencate le cosiddette “attività sensibili” o “a rischio” identificate mediante tale analisi, con riferimento ai delitti informatici.

- 1) Gestione dei corsi di formazione;
- 2) Gestione dei profili utente e del processo di registrazione;
- 3) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio e di certificati;
- 4) Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- 5) Gestione degli accessi da e verso l’esterno;
- 6) Gestione e protezione delle reti;
- 7) Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- 8) Gestione dell’accesso alle Banche dati;
- 9) Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie
- 10) Gestione cliente.

H.3 I principi di riferimento, di comportamento e di controllo

Per quanto riguarda il processo di gestione dei corsi di formazione, IMPRESA SICURA è ente accreditato ed ha implementato una Procedura per la gestione del rapporto, Servizio formazione e Servizio Sicurezza, che deve essere rispettata da tutti gli operatori.

Il responsabile della formazione deve segnalare le violazioni all’ODV.

Inoltre IMPRESA SICURA è in possesso della certificazione ISO 9001.

Pertanto si richiamano ed intendono quivi integralmente riportati, i protocolli previsti da tali documenti, che devono essere considerati allegati al presente MOG.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono, più in generale, le seguenti regole che devono essere rispettate.

In particolare, **è vietato**:

- 1) connettere ai sistemi informatici di IMPRESA SICURA personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- 5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da IMPRESA SICURA;
- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a IMPRESA SICURA le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 11) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali

(immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a IMPRESA SICURA, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

14) lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;

15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati;

16) utilizzare le carte di credito aziendali in modo indebito e comunque in violazione delle prassi aziendali;

17) elaborare o utilizzare strumenti di pagamento virtuale diversi dal contante in modo fraudolento.

IMPRESA SICURA si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti **adempimenti**:

1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di;

- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;

- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;

2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

3) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché ai Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

4) informare i Dipendenti, nonché agli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

- 6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illegittima installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da IMPRESA SICURA e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 11) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- 12) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 13) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di IMPRESA SICURA, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di IMPRESA SICURA;
- 14) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- 15) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 16) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente

autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

17) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

18) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne IMPRESA SICURA da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi. Prevedere che negli stessi rapporti vengano sottoscritti specifici documenti con cui si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto.

19) monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;

20) monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;

21) Utilizzare mezzi di pagamento tracciabili ed effettuare i pagamenti solo nelle modalità previste dai contratti relativi alle prestazioni cui fanno capo.

.

H.4 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale, le risorse finanziarie devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

H.5 – Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si richiama, in particolare, quanto predisposto dai seguenti documenti:

1- Procedura APPROVVIGIONAMENTI

2- Procedura GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE

3- Procedura ATTIVITA' COMMERCIALE

4- Procedura GESTIONE RAPPORTO – SERVIZIO FORMAZIONE SERVIZIO SICUREZZA

4- POLITICA DELLA QUALITA'

I. REATI TRIBUTARI

L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, risale alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cc.dd. **gravi frodi IVA**, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità riguardo al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

La legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 177 ha imposto al legislatore delegato di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 che abbiano a presupposto i reati tributari.

Nelle more dell'attuazione della Direttiva PIF, il legislatore nazionale aveva già introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- ◆ dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D. Lgs. 74/2000;
- ◆ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D. Lgs. 74/2000;
- ◆ occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- ◆ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Il Decreto Fiscale ha inoltre previsto:

- una **circostanza aggravante** all'art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D. Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito;
- l'applicazione delle **sanzioni interdittive** richiamate all'art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D. Lgs. 231/2001 (che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La novella approntate dal legislatore con il **D. Lgs. 75/2020 per i reati tributari, si inserisce** all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- ◆ dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- ◆ omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- ◆ Indebita compensazione ex art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello e nelle parti speciali, con particolare riferimento alle Parti Speciali relative ai reati societari ed ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio (P.S. "B" e "G") nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- I.1 Le fattispecie dei **reati presupposto** previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001;
- I.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;
- I.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.
- I.4 Modalità di **gestione delle risorse finanziarie**
- I.5 **Obblighi di informazione e flussi informativi**

I.1 Fattispecie dei reati presupposto

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie di reato si configura allorché, il soggetto autore del reato, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o ancora crediti e ritenute fittizi.

Tale condotta da sola non è sufficiente in quanto è necessario che l'evento lesivo sia di una certa entità:

1) che imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

2) che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a € 1.500.000,

3) che l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000

La consumazione del reato è legata all'effettivo utilizzo dei documenti falsi, che siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tale non è considerata la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Omissis.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

- al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero
- di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o
- elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele (art 4 D. Lg. n.74 /2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Entrambi i parametri indicati nel testo dell'articolo devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase.

Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto, incrementando così l'effetto deflativo della soglia; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, richiede cioè la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Il reato di dichiarazione infedele resta assorbito dalle fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previste agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, pertanto l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele viene esclusa nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Come disposto dall'articolo 1, lettera f), decreto legislativo 10.3.2000, n. 74, per imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di tale imposta prima della presentazione della dichiarazione.

Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione (articolo 1 lettera g), che si sommeranno, ai fini della quantificazione dell'imposta evasa, a quanto eventualmente non dichiarato.

Pertanto, il Giudice per verificare l'imposta effettivamente dovuta, deve accertare il reddito complessivo qualificando anche l'eventuale inerenza delle spese e la corretta deduzione dei costi, e verificare i costi effettivamente sostenuti anche se non registrati (cosiddetti "costi neri"), a condizione che il contribuente fornisca idonea prova. L'evasione deve infatti essere quantificata prescindendo da quanto dichiarato, sulla base del reddito effettivo in senso economico.

Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele.

Come previsto dall'art. 6) dello stesso decreto, il delitto non è punibile a titolo di tentativo.

Omessa dichiarazione (art 5 D. Lg. n.74 /2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

L'omessa dichiarazione dei redditi prevede una soglia di punibilità, poiché l'obiettivo è quello di perseguire comportamenti caratterizzati da effettiva e rilevante offensività per gli interessi dell'Erario. La quantificazione dell'imposta evasa assume, quindi, un ruolo determinante nella determinazione del reato.

Con questa norma il legislatore intende tutelare sia la trasparenza fiscale, che l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Per la realizzazione del reato occorre che entrambi gli emarginati beni giuridici vengano offesi.

Ed invero, l'offesa alla sola trasparenza fiscale si realizza già con l'omessa dichiarazione, ma questa non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore ad € 50.000.

Trattasi altresì di un reato "proprio", vale a dire che può essere realizzato solo dal contribuente. Più precisamente, la norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può ritenere che lo può compiere qualsiasi contribuente, anche non soggetto Iva.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto, non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo, la condotta punibile consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

Per quanto concerne il momento consumativo, si tratta di un reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano (inutilmente) i novanta giorni (periodo di ravvedimento) dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria.

Il reato in oggetto non è punibile a titolo di tentativo, in quanto pur non essendo escluso esplicitamente dall'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, il tentativo non è configurabile in presenza di reato omissivo proprio.

La procedibilità è d'ufficio.

La competenza è del Giudice del luogo di domicilio fiscale del contribuente (art 18 comma 2).

Sul punto, la Corte di Cassazione (sent. 20504/2014) ha affermato che, ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 74/2000, occorre avere riguardo, nel caso in cui sia stata stabilita una sede legale fittizia, alla sede effettiva della società, individuandosi in essa il domicilio fiscale e, dunque, il luogo di consumazione dei reati tributari in materia di dichiarazione.

Indebita compensazione (art 10-quater D. Lgs. n.74 /2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Il reato in oggetto punisce con sanzione penale coloro che procedono alla compensazione dei debiti tributari, con crediti tributari non spettanti al contribuente, oppure inesistenti.

La norma è stata sottoposta a revisione con l'articolo 9 del D. Lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto una soglia di punibilità, in ordine alla quale valgono le stesse considerazioni già esposte al paragrafo precedente a proposito del reato di cui all'art. 5 della stessa legge.

Pertanto, la norma in oggetto prevede due diverse fattispecie di reato, che oltre ad avere una propria autonomia, si differenziano altresì anche sotto il profilo sanzionatorio.

Più precisamente, per **crediti non spettanti** devono intendersi crediti comunque esistenti, anche se non ancora disponibili, diversamente, i **crediti inesistenti** sono quelli inventati ad hoc dal contribuente.

Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stesso risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato dell'art. 10-quater quater del D. Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute. In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000 si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto e/o a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi (Sez. Penale, Sent 44737 /2019). Inoltre la Suprema Corte (nella Sentenza innanzi citata) ha evidenziato che **non** è sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente “giustificato” da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti.

Come anticipato in premessa, per le ultime tre fattispecie l'Ente risponde qualora siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, e segnatamente: I) per il delitto di dichiarazione infedele; II) per il delitto di omessa dichiarazione; III) per il delitto di indebita compensazione.

Ai fini della normativa tributaria di cui al citato D. Lgs. n.74/2000), si ribadisce, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- 1) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- 2) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- 3) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- 4) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- 5) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- 6) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

- 7) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- 8) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- 9) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Per tutti i reati tributari presupposto della responsabilità dell'ente, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Oltre alla possibilità che vengano comminate le sanzioni per quote, i reati tributari possono comportare altresì le seguenti **sanzioni interdittive**, previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001:

- lettera c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- lettera d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- lettera e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I.2 Processi sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano:

- La tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di Redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni contabili infrannuali con riferimento alle attività di predisposizione dati per comunicazioni societarie o di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa con riferimento al rischio di:

1. Materiale alterazione dei dati contabili;
2. Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
3. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità;
4. Falsa fatturazione relativa ad operazioni inesistenti;
5. Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti;
6. Contabilizzazione di fatture per prestazioni non ricevute;

7. Ricezione di fatture per prestazioni False dichiarazioni fiscali;
 8. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione del rendiconto annuale e delle relazioni periodiche;
 9. Predisposizione di false dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
 10. Presentazione di false dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
 11. Pagamento di imposte.
- La gestione della tesoreria e della cassa;
 - La sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti sportivi, manifestazioni culturali, o di natura ricreativa, etica, scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;
 - Gestione dei rapporti con soci, con riferimento ai rischi di:
 1. Occultamento di documenti o ostacolo delle attività;
 2. Comunicazioni sociali non veritiere dirette ai soci, fatti materiali oggetto di valutazioni non veritieri;
 3. Predisposizione dati falsi per comunicazione societarie o di bilancio;
 4. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
 5. Falsa rappresentazione redazione di documenti o relazioni da inviare alle Autorità di Vigilanza;
 6. Materiale alterazione dei dati contabili;
 7. Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 8. Restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai Soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
 9. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità dei Fondi gestiti.
 - Rapporti con Autorità di vigilanza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.);
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile con riferimento a:
 1. Attività di riduzione del capitale sociale;
 2. Attività di restituzione dei conferimenti ai Soci o all'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
 3. Attività di valutazione estimativa di beni o valori della Società;

4. Operazioni di fusione, scissione o conferimenti in presenza di opposizione da parte dei creditori o del Tribunale;
 5. Ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti;
 6. Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge;
 7. Acquisto o sottoscrizione da parte dell'Amministratore di azioni o quote della propria Società o di quella controllante fuori dai casi consentiti dalla Legge;
 8. Attribuzione di azioni/quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
 9. Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- Gestione dei finanziamenti;
 - Gestione delle attività e dei progetti che danno diritto a detrazioni fiscali o a crediti di imposta;
 - Gestione degli investimenti;
 - Approvvigionamento di beni e servizi;
 - Conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
 - Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
 - Concessione di liberalità e omaggi;
 - Gestione delle operazioni straordinarie;
 - Gestione degli appalti e dei subappalti;
 - Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali;
 - Gestione dei rapporti con i finanziatori.

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati. I principali destinatari sono certamente coloro che operano l'emissione dei documenti, la compilazione delle dichiarazioni e l'esecuzione dei pagamenti, ma per quanto riguarda l'ideazione di eventuali frodi fiscali volte alla violazione o alla elusione delle normative tributarie, i soggetti coinvolti possono appartenere a tutte le aree ed a tutti i processi, anche se è più probabile che tali reati vengano commessi da parte del socio unico, degli amministratori della società e dei responsabili dell'area amministrativa e contabile.

1.3 Principi di riferimento

3.1- I Destinatari del MOG, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

1. la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria;
2. le regole di cui al Modello;
3. il Codice Etico;
4. le procedure interne applicabili ai processi di redazione ed invio delle dichiarazioni;
5. le prassi e le previsioni contrattuali applicate nei rapporti con i consulenti esterni;
6. i principi di riferimento ed o principi generali previsti nelle parti speciali "A" relativa ai reati contro la P.A., "B", relativa ai reati societari e parte speciale "G" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio.

3.2- L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della fiscalità e delle operazioni rilevanti a livello tributario, deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, senza il controllo da parte di altra funzione, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di scelte strategiche, responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali deve essere comunicati, per iscritto, anche all'OdV.

3.3 - Obblighi e divieti di carattere generale:

→ i Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

→ I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

1. devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
2. non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
3. devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

4. devono effettuare compensazioni solo per crediti esistenti.
- I Destinatari devono astenersi:
1. dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
 2. dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto:
1. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
 2. elementi passivi fittizi
 3. crediti e ritenute fittizie o non spettanti
- I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:
1. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
 2. elementi passivi fittizi con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
- Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Consiglio di amministrazione e del responsabile del settore amministrativo.
- La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Per quanto riguarda la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto affidata a terzi esterni alla Società, così come in caso di affidamento a terzi della gestione di progetti che comportano crediti di imposta, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui alla presente parte speciale. In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) per procedimenti penali per reati tributari;
- nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, qualora l'accordo di collaborazione sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

3.5 - Fermi restando i principi di controllo previsti dalla parte speciale "G", che qui si intende richiamata, il responsabile amministrativo deve:

- Gestire l'anagrafica clienti e fornitori;
- raccogliere i documenti fiscali predisposti dal fornitore (es. fatture) e verificare la corrispondenza tra fattura, merce o servizio ricevuto ed ordine inviato;
- effettuare le necessarie registrazioni dei documenti fiscali ricevuti dai fornitori per le operazioni di acquisto e/o emessi per le operazioni di vendita;

- contabilizzare previo controllo delle pezze di appoggio, gli incassi e i pagamenti;
- effettuare periodicamente la riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa – monitorare l’utilizzo delle carte di credito che prevedono l’addebito su conto corrente aziendale;
- provvedere alla predisposizione di uno specifico documento contenente il calcolo dell’accantonamento delle imposte dovute per l’anno di riferimento da presentare, unitamente alla prima bozza di bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
- provvedere alla valutazione della fattibilità finanziaria delle operazioni ordinarie e straordinarie, tenendo conto della probabile crescita, valutando con il supporto di consulenti gli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie;
- verificare la corretta apposizione delle firme autografe previste (legale rappresentante, datore di lavoro, eventualmente Revisore Legale, intermediario incaricato della trasmissione), sui mandati di pagamento;
- ricevere le note spese di cui il dipendente e/o consulente richiede il rimborso, verificare la congruità delle spese, il rispetto delle procedure operative aziendali, l’esistenza dei documenti giustificativi e la loro corrispondenza con le spese autorizzate;
- curare l’archiviazione delle note spese rimborsate e dei relativi documenti giustificativi;

H.4 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale, le risorse finanziarie devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l’utilizzo di denaro contante e prediligendo l’uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l’adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell’ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L’attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla “gestione” del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei “sistemi di sicurezza” per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

H.5 - Obblighi di informazione e Flussi informativi

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, al fine della concreta attuazione della presente Parte Speciale, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società sono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, evasione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e regolamenti in materia tributaria;
- violazioni conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla Società;
- operazioni sospette che non trovano riscontro nella realtà, nella prassi operativa o nei documenti contabili

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti delle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

J. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI SENZA REGOLARE PERMESSO E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente parte speciale prende in considerazione i reati previsti dagli articoli 25 duodecies, aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e l'art. 25 terdecies aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs n. 21/2018.

L'art. 25 duodecies ha ad oggetto i reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e prevede le seguenti fattispecie:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

L'Art 25 terdecies ha ad oggetto i reati di razzismo e xenofobia e fa riferimento alle seguenti norme:

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art 3, comma 3 bis della Legge 654/1975 – Articolo abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art. 604 bis).

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati in materia di immigrazione clandestina ed utilizzo di lavoratori senza permesso nonché in materia di discriminazione razziale e xenofobia.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ed i principi stabiliti dal Codice Etico, nella presente parte Speciale vengono definiti i criteri generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere adottati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

La presente parte speciale si compone delle seguenti sezioni:

J.1- descrizione dei **reati presupposto**

J.2- Individuazione dei **processi sensibili**

J.3- Individuazione dei **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che amministratori, collaboratori, dipendenti, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici, nonché le procedure di controllo che devono essere adottate dall'OdV

J.4 - Modalità di **gestione delle risorse finanziarie**

J.5 - Obblighi di **informazione e Flussi informativi**.

J.1 Descrizione dei reati presupposto

J.1.1 - Delitti inerenti all'impiego di lavoratori irregolari

I reati di cui al presente capo sono stati introdotti con l'inserimento, ad opera dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01 che, rubricato come «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», così recita: *“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”*

Il riferimento normativo all'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/98 (c.d. “Testo Unico dell'Immigrazione”) inerisce all'ipotesi specialmente aggravata del delitto di cui al comma 12 del richiamato Testo Unico. È, infatti, disposto che: *“12.bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”*.

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che: *“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”*.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*. In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai sensi del D. Lgs. 231/01, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Preme segnalare, inoltre, per quanto concerne il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), anche noto come caporalato, è stato modificato nella sua

formulazione letterale e, pertanto, lo stesso, inserito nell'art. Art. 25-quinquies sui Delitti contro la personalità individuale, potrebbe astrattamente essere ascritto anche al datore di lavoro ed all'Ente. Tuttavia, in ragione dell'attività svolta da IMPRESA SICURA, la condotta tipica non pare realizzabile.

J.1.2. - Reati di razzismo e xenofobia

Art 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 167/2017 (Legge europea 2017) è stato ampliato ulteriormente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa con l'introduzione del nuovo articolo 25-terdecies dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia.

Tale norma fa riferimento all'art. 3 della L. 654/1975, che aveva ratificato la Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e che è stato, poi, integrato dalla L. 115/2016 con il comma 3-bis, oggi rilevante anche per la responsabilità delle persone giuridiche.

Tale articolo è stato però abrogato dal D. Lgs. 21/2018, senza tuttavia intervenire sul D. Lgs. 231/01 e, con il medesimo decreto è stato introdotto nell'art. 604 bis nel Codice penale.

Art. 604 c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi

partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”

Dal combinato disposto delle due norme, deriva che, quando questi reati siano commessi nell'interesse e a vantaggio di una società o di un ente, quest'ultimo potrà essere colpito da una sanzione pecuniaria, nonché dall'applicazione, per una durata non inferiore a un anno, delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001

Il comma 3 del nuovo art. 25-terdecies prevede anche che, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente vengano utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

J.2 - Processi sensibili

I reati di cui sopra vengono trattati congiuntamente in quanto le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 duodecies e 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001, sono sostanzialmente le stesse. Si tratta di probabilità assai remote, in quanto la società opera nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei principi stabiliti dal Codice Etico, tuttavia, di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate:

- Gestione amministrativa;
- Gestione del personale;
- Svolgimento delle attività formative;
- Selezione e assunzione del personale;
- Stipula e gestione di contratti;
- Attività di Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera.

J.3 - Principi di riferimento

J.3.1 - Principi generali

IMPRESA SICURA, pur riconoscendo l'importanza del rispetto dei principi di libertà di pensiero, di espressione, di stampa, di associazione, bandisce qualsiasi atto finalizzato all'incitamento alla violenza o all'odio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito sulla base della razza, del colore e della religione, commesso con qualsiasi forma di diffusione (scritti, immagini o altro materiale) nonché qualsiasi forma di apologia, di negazione o di minimizzazione grossolana in pubblico di tali reati.

I Principi di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate possono essere classificati come di seguito indicato:

- Tracciabilità: si richiede la documentabilità delle attività sensibili. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Poteri autorizzativi e di firma: si richiede la presenza dei seguenti requisiti in merito ai poteri autorizzativi e di firma: i) coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) definizione chiara e conoscenza all'interno della Società.
- Codice Etico: si richiede il rispetto del Codice Etico, nei suoi principi generali e con riferimento alle previsioni relative al rispetto dell'uguaglianza tra le persone.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti all'assunzione di lavoratori ed all'affidamento di incarichi professionali, alla stipula di contratti di collaborazione, all'affidamento di commesse in appalto o subappalto, IMPRESA SICURA, con specifico riferimento alle funzioni del Responsabile Amministrazione e Personale e del Presidente, devono adottare e rispettare:

- 1) regole prestabilite precedentemente la procedura di selezione del personale, che non tengano conto del sesso, della razza, della religione o delle opinioni politiche, ma solo ed esclusivamente criteri di competenza professionale, titoli maturati, esperienze lavorative nel settore, idoneità fisica alla mansione, cristallizzati nel mansionario aziendale;
- 2) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 3) il Codice Etico;
- 4) le procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi;
- 5) la generalità delle norme, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline che regolamentano il settore.

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili.

Il primo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero. In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il secondo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia. In questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno con riferimento alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso, nonché, la effettiva età del lavoratore.

J.3.2 - Principi procedurali specifici

A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo: solo a partire dalla data stabilita dal “decreto flussi” che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia; solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante. Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it). Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio – e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro, è possibile rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore un'idonea sistemazione ovvero un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

B) RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico: acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta; acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro. In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza. In caso di parere favorevole: convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia; trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a sei mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

C) RICHIESTA E RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti. Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia. Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza.

Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso.

D) INGRESSO IN ITALIA

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno ed entro otto giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a pena di espulsione, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore. Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

E) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER ASSUNZIONE

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando

per via telematica lo specifico modello “Unificato–Lav”. Questa comunicazione vale anche per l’INAIL e per l’INPS; se concede al lavoratore l’uso di un’abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di “cessione di fabbricato” entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (Mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili).

F) RICHIESTA DEL RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PRIMA DELLA SCADENZA

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato. Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti. È necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L’ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

G) ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO GIÀ SOGGIORNANTE IN ITALIA

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro. Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di: permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo, permesso di soggiorno che abilita al lavoro e, quindi, permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per “assistenza minore”, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede: la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l’assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia. Altri obblighi già esaminati per

l'assunzione di un lavoratore al primo ingresso in Italia: l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

H) VALIDITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STRANIERO CHE PERDE IL LAVORO

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno.

I) PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA E SOMMINISTRAZIONE

Oltre ai principi di comportamento sopra definiti, dovranno essere attuate specifici controlli per: la verifica preliminare dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ai quali vengono affidati incarichi o lavorazioni specifiche; l'acquisizione dell'elenco aggiornato degli addetti alla esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e relativa verifica documentale di regolarità; la vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra.

Con riferimento alla prevenzione dei reati in materia di razzismo e/o xenofobia, IMPRESA SICURA adotta procedure che garantiscono:

- 1) il rispetto dei lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa;
- 2) l'attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo.

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»

- La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»

J.4 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale, le risorse finanziarie devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione dei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori e dei compensi ai collaboratori devono essere utilizzati bonifici, assegni bancari non trasferibili, assegni circolari o altri mezzi di pagamento tracciabili. È vietato il pagamento di emolumenti di qualsiasi natura in contanti.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Revisore Legale, che provvede alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

H.5 – Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

**K. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O
A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**

L'art. 25 decies del D. Lgs.231/2001, aggiunto dalla L. n. 116/2009, prevede l'introduzione tra i reati presupposto del delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", regolamentato dal Codice Penale, art. 377-bis.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, regole di condotta volte a prevenire la commissione di tale reato.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili ed i principi procedurali specifici.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuati:

K.1 **La fattispecie del reato presupposto** prevista dall'Art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001;

K.2 **I processi sensibili;**

K.3 **i principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di IMPRESA SICURA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;

K.4 **I flussi informativi** verso l'organismo di vigilanza.

K.1 – Fattispecie del reato presupposto

Con la Legge 3 Agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 09 dicembre 2009, è stato introdotto l'art. 25 decies del D. Lgs. 231/01.

Viene riportato, di seguito, il testo della disposizione del Codice Penale espressamente richiamata dall'art.25-decies del D. Lgs.231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il

legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a non rispondere o a sostenere il falso, nella consapevolezza che il destinatario ha facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

La fattispecie penale in oggetto ha natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta posta in essere con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

K.2 I processi sensibili

L'analisi dei processi di IMPRESA SICURA ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato in oggetto:

- 1) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 2) Gestione consulenze e prestazioni professionali;
- 3) Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- 4) Gestione delle attività di controllo da parte degli enti pubblici a ciò deputati;
- 5) Gestione dei rapporti con la Polizia Giudiziaria.

K.3 I principi di riferimento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest’ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

IMPRESA SICURA, persegue la giustizia e la liceità dell’attività ad ogni costo, aborrendo il mendacio. A tal fine vieta di porre in essere i seguenti comportamenti:

- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l’autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- compiere atti intimidatori al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l’autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l’autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Inoltre, la Società prevede obbligatoriamente che:

- in occasione di visite, accessi, verifiche ed ispezioni di agenti della Polizia Giudiziaria i rapporti vengano intrattenuti dal legale rappresentante della Società, o da altro soggetto munito di appositi poteri al riguardo, ed alla presenza di un secondo soggetto;
- l’esito delle visite, accessi, verifiche ed ispezioni, sia formalizzato attraverso apposito verbale o relazione di servizio di cui viene conservata copia.

K.4 I flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque subisca violenza o minaccia direttamente o indirettamente, effettui apposita segnalazione circostanziata all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.